# ANNVARIO

DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA
DI ATENE E DELLE MISSIONI
ITALIANE IN ORIENTE

VOLUME 103

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

2025

# ANNVARIO

DELLA

SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE

E DELLE

MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE

VOLUME 103

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

2025

*Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente* 103, 2025

Direttore
Emanuele Papi, Scuola Archeologica Italiana di Atene

Comitato Scientifico
Riccardo Di Cesare, Università degli Studi di Foggia (*condirettore*)
Fabio Giorgio Cavallero, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Salvatore Cosentino, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Emeri Farinetti, Università degli Studi Roma Tre
Pavlina Karanastasi, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Vasiliki Kassianidou, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Giovanni Marginesu, Università degli Studi di Sassari
Maria Elisa Micheli, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Maria Chiara Monaco, Università degli Studi della Basilicata
Aliki Moustaka, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Nikolaos Papazarkadas, University of California, Berkeley
Dimitris Plantzos, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Simona Todaro, Università degli Studi di Catania
Paolo Vitti, University of Notre Dame
Enrico Zanini, Università degli Studi di Siena

Comitato Editoriale
Maria Rosaria Luberto, Università degli Studi di Siena (*responsabile e coordinatrice Annuario*)
Niccolò Cecconi, Sapienza Università di Roma (*coordinatore Supplementi*)
Carlo De Domenico, Università degli Studi di Siena (*coordinatore Monografie e Annuario, sezione Scavi e ricerche*)
Isabella Bossolino, Université libre de Bruxelles
Giacomo Fadelli, Università degli Studi di Catania
Alessio Galli, Scuola Normale Superiore
Chiara Mendolia, Sapienza Università di Roma
Germano Sarcone, Università degli Studi di Foggia

Valutazione della ricerca
Anvur CNR: Elenco delle riviste di classe A di Area 8 e 10, Elenco delle riviste Scientifiche di Area 8, 10 e 11; Scopus – SJR. SCImago Journal & Country Rank: Arts and Humanities; Archeology (arts and humanities); Classics; Social Sciences; Archeology; H Index 2; ERIHplus: Approved in 2019 according to ERIH criteria

Inclusione in database internazionali di citazioni e abstract
Elsevier's Scopus, abstract and citation database

Traduzioni
Ioannis Bitis, Scuola Archeologica Italiana di Atene (*revisione greco*)
Elizabeth Fentress, Roma (*revisione inglese*)

Progettazione e revisione grafica
Angela Dibenedetto, Scuola Archeologica Italiana di Atene

Redazione e impaginazione
Simona Pisani, Roma

Contatti
comitato.editoriale@scuoladiatene.it
simona.pisani@scuoladiatene.it
www.scuoladiatene.it

Gli articoli dell'*Annuario* sono scelti dal Comitato scientifico-editoriale e approvati da *referees* anonimi.

Scuola Archeologica Italiana di Atene
Parthenonos 14
11742 Atene
Grecia

Per le norme redazionali consultare la pagina web della Scuola alla sezione Pubblicazioni.

© Copyright 2026
Scuola Archeologica Italiana di Atene
ISSN 0067-0081 (cartaceo)
ISSN 2585-2418 (on-line)

Per l'acquisto rivolgersi a / orders may be placed with:
All'Insegna del Giglio s.a.s.
via Arrigo Boito, 50-52 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
www.insegnadelgiglio.it

# SOMMARIO

## Saggi


Elisabetta Borgna, Assunta Mercogliano — The Middle and Late Helladic community of the Trapeza, Aigion, eastern Achaea. A long-term perspective on resources, wealth and social change . . . . . 9

Francesca Nani — From archives to ancient societies: An interdisciplinary approach to the funerary practices of the Mycenaean cemetery of Langada on Kos . . . . . 36

Giacomo Fadelli — The Afrati "Lovers' Jug" (7th c. BC, Crete): Style and iconography in context . . . . . 54

Emanuele Greco — A shifting public space? About the Athenian Agora in the Archaic period. . . . . 78

Kevin Clinton — Fees of initiates and the financing of the Eleusinian Mysteria . . . . . 83

Giulia Nafissi — *IG* XII.7.62: nuova edizione. . . . . 116

Pavlos Triantafyllidis, Enrica Culasso Gastaldi — L'area nord-orientale del Kabeirion di Chloi (Lemno). Novità archeologiche ed epigrafiche . . . . . 142

Dimitra Terzopoulou — The funerary relief of the Epidii family from Crestonia (Macedonia) reconsidered in terms of iconography, gender, and social status . . . . 235

Panagiotis Konstantinidis — A family statue group of Claudius in Eleusis and the imperial cult in the sanctuary of Demeter and Kore . . . . . 251

Giovanni Colzani — A Severan monument from the "fountain complex" of the Roman Agora in Athens . . . . . 267

Claudia Lamanna — Le vicissitudini di un capitello composito figurato: tra il Tempio del Pretorio e il Grande Teatro di Gortina . . . . . 280


## Scavi e ricerche

### Creta

### *Festòs e Haghia Triada*


Pietro M. Militello *et alii* — Lavori dell'Università di Catania a Festòs e Haghia Triada 2019-2021 . . . . . 307

Dario Puglisi, Marco Chiricallo — Testing a three-dimensional approach to Minoan monumental architecture: A preliminary report on the Villa Reale at Haghia Triada . . . . . 340

Ilaria Caloi — Preliminary observations on the deliberate deposition of bronze armour at Iron Age Phaistos . . . . . 378

Marina Albertocchi — Una figurina di fanciullo accovacciato da Festòs . . . . . 400

*Priniàs*

Antonella Pautasso *et alii* — Priniàs. Scavi e ricerche del 2024 . . . . . 410

*Gortina*

Jacopo Bonetto *et alii* — Le ricerche al Pythion di Gortina. Campagna di scavi 2024 . . . . . 458

Anna Bertelli, Antonio Bianco, Annalaura Pegoraro — Il santuario di Apollo *Pythios* a Gortina (Creta): i materiali ceramici di età protoarcaica . . . . . 481

Rita Sassu *et alii* — Missione archeologica a Gortina 2024. Scavo della Strada Nord del Pretorio e ricerche aerotopografiche . . . . . 522

Enrico Zanini *et alii* — Indagini archeologiche nell'area del Quartiere Bizantino del Pythion di Gortina: decima relazione preliminare (campagna 2024) . . . . . 547

Roberto Perna, Simona Antolini — Una nuova iscrizione dall'Edificio Sud del Quartiere delle Case Bizantine e riflessioni sulla topografia urbana di Gortina in età flavia e tardoantica . . . . . 579

Patrizio Fileri, Fabrizio Oppedisano, Ignazio Tantillo — Report preliminare dell'attività della missione di studio a Gortina "Epigrafia in contesto" . . . . . 609

Leon Battista Borsano — Novità istituzionali su Gortina dalla ricomposizione di tre decreti ellenistici . . . . . 622

Silvia Gazzoli — "Impronte lasciate nel duro sasso". Note per una revisione dei monumenti votivi con graffiti di mani e piedi da Gortina . . . . 635

Angela Bosco, Rosario Valentini, Pietro Carmelo Manti — Epigrafia e territorio: georeferenziare le iscrizioni di Gortina . . . . 646

*Mitropolis*

Isabella Baldini *et alii* — Mitropolis-Gortina (Creta). Missioni di scavo 2023-2024. . . . . 659

*In memoriam*

Emanuele Papi — Intervista a Licia Vlad Borrelli . . . . . 683

Luigi Donati — Adriano Maggiani . . . . . 686

Emanuele Papi — Intervista a Ernesto De Miro . . . . . 690

Emanuele Greco — Ida Baldassarre . . . . . 695

Filippo Maria Carinci — Anna Gallina Zevi . . . . . 697

Emanuele Papi — Atti della Scuola: 2025 . . . . . 701

# *IG* XII.7.62: NUOVA EDIZIONE*

Giulia Nafissi

**Riassunto.** Una grande stele da Arkesine (Amorgos) databile nella seconda metà del IV sec. a.C. conserva un contratto di affitto delle proprietà sacre di Zeus *Temenites* (*IG* XII.7.62). L'iscrizione costituisce una testimonianza preziosa per la conoscenza dell'attività agricola nelle Cicladi e perciò è stata oggetto di studi approfonditi. Tuttavia il significato di alcune espressioni resta incerto e, anche a causa del cattivo stato di conservazione della pietra, la restituzione del testo è in più punti problematica. L'articolo presenta, a partire da una revisione autoptica, una nuova edizione dell'iscrizione, accompagnata dalla traduzione, dalla documentazione fotografica e da un commento puntuale delle clausole contrattuali e del lessico agricolo-pastorale in essa contenuti.

**Περίληψη.** Σε μια μεγάλων διαστάσεων στήλη από την Αρκεσίνη (Αμοργός), που χρονολογείται στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ., αναγράφεται ένα συμβόλαιο μίσθωσης της ιερής ιδιοκτησίας του Διὸς Τεμενίτου (*IG* XII.7.62). Η επιγραφή αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης σχετικά με τη γεωργική δραστηριότητα στις Κυκλάδες και για τον λόγο αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο λεπτομερών μελετών. Ωστόσο, η ερμηνεία ορισμένων εκφράσεων παραμένει αβέβαιη και η κακή κατάσταση διατήρησης του λίθου καθιστά προβληματική την αποκατάσταση του κειμένου σε αρκετά σημεία. Στο άρθρο παρουσιάζεται μια νέα ανάγνωση της επιγραφής ύστερα από αυτοψία, συνοδευόμενη από τη μετάφραση, τη φωτογραφική τεκμηρίωση και τη λεπτομερή μελέτη των όρων του συμβολαίου και της γεωργοκτηνοτροφικής ορολογίας που περιέχει.

**Abstract.** A large stele from Arkesine (Amorgos), dating to the second half of the 4th c. BC, contains a lease contract for the sacred property of Zeus *Temenites* (*IG* XII.7.62). The inscription is a valuable source of knowledge about agricultural activity in the Cyclades and has therefore been studied in detail. However, the meaning of some expressions remains uncertain and the poor state of preservation of the stone makes the restoration of the text problematic at several points. The paper presents a new edition of the inscription based on autopsy, accompanied by the translation, the photographic documentation, and a detailed commentary on the contractual clauses and on the agricultural and pastoral terminology they contain.

*IG* XII.7.62 (Figg. 1-2) conserva un contratto-tipo (*syggraphe*) che regolamenta l'affitto dei terreni agricoli di proprietà di Zeus *Temenites* ad Arkesine[1].

La parte iniziale e quella finale del testo sono perdute. Nell'una dovevano figurare la data di redazione del contratto e la durata dell'affitto, nell'altra le disposizioni sulla pubblicazione della stele, molto probabilmente da collocare presso il santuario del dio proprietario dei terreni affittati.

La porzione conservata si apre con i dettagli sugli oneri finanziari del locatario. A ogni clausola segue la multa o le pene previste in caso di mancato o scorretto adempimento agli impegni assunti. Dopo aver indicato la modalità di coltivazione del suolo, si specificano le operazioni agricole che il locatario dovrà svolgere con regolare cadenza sui terreni della proprietà e alcuni lavori di manutenzione. Nella parte finale il contratto fissa gli obblighi dell'affittuario al momento della cessazione del contratto.

* L'articolo prende le mosse dai capitoli centrali della mia tesi di Specializzazione presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, dedicati all'iscrizione in esame. Grazie al permesso concesso dall'Eforia delle Antichità delle Cicladi, ho verificato autopticamente il testo sulla pietra in due occasioni: la prima quando ho svolto un tirocinio epigrafico dal 5 al 20 luglio 2023 presso la Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού; la seconda nell'ottobre 2024. Vorrei inoltre ringraziare il Direttore dell'Eforia delle Antichità delle Cicladi, il dott. Dimitris Athanasoulis, la dott.ssa Georgia Papadopoulou, Direttrice del Dipartimento di Antichità e dei Musei Preistorici e Classici, Eforia delle Antichità delle Cicladi, i dott. Mavroeidis Mavroeidopoulos e Paraskevas Roussos e Irini Karotzi, custode del Museo. Un grazie particolare va al Direttore della Scuola e al Relatore della tesi, i professori Emanuele Papi e Maurizio Giangiulio. Uno speciale debito di riconoscenza ho nei confronti del dott. Angelos P. Matthaiou, correlatore della tesi, che mi ha introdotto alle ricerche sull'epigrafia di Amorgos e mi ha seguito in questo lavoro. Desidero ringraziare i dott. Klaus Hallof e Sebastian Prignitz, insieme al personale delle *Inscriptiones Graecae*, per la cortese ospitalità ricevuta durante il mio soggiorno a Berlino e per avermi dato accesso ai calchi conservati presso l'Istituto. Per la resa dei nomi propri tra forme traslitterate e italianizzate non si è perseguita un'assoluta coerenza, ma ci si è lasciati guidare dall'uso corrente. Laddove non specificato, le traduzioni sono dell'autrice. Il commento è seguito da una lista dei termini e delle espressioni discusse. I numeri si riferiscono alle linee del testo e appaiono in corsivo lì dove termini ed espressioni sono oggetto di commento.

[1] Per una definizione di *syggraphe* e delle sue caratteristiche v. Pernin, *Baux ruraux*, 489-492.



Fig. 1. *IG* XII.7.62.



Fig. 2. *IG* XII.7.62, dettaglio.

L'iscrizione è incisa su una stele, spessa m 0.13, mutila in alto e in basso (alt. max. m 1.13), integra in larghezza (m 0.47), scheggiata lungo i margini destro e sinistro e franta in corrispondenza dell'angolo destro superiore. Le lettere hanno le seguenti dimensioni: alt. max. m 0.01; alt. min. m 0.008; interlinea m 0.005. Il marmo su cui è inciso il testo, molto probabilmente di origine locale, presenta inclusi scistosi e grana medio-fine ed è di colore grigio, con ampie venature rosse dovute a ossidi di ferro. La superficie della pietra è molto danneggiata, soprattutto in corrispondenza delle linee iniziali e finali.

Dal punto di vista paleografico, l'iscrizione si caratterizza per i segni essenziali e privi di apici. Si segnalano il *sigma* e il *my*, che presentano tratti molto divaricati, il *ny* molto regolare, poiché presenta il punto di intersezione tra il tratto obliquo e la seconda asta verticale sul rigo di scrittura, l'*omega* molto aperta in basso, il *pi* asimmetrico e l'*epsilon* con i tratti orizzontali tutti della stessa lunghezza. Le lettere tonde sono solo leggermente più piccole delle altre.

Le caratteristiche paleografiche consentono di collocare l'iscrizione negli anni centrali del IV sec. a.C. Concorrono a definire la datazione alcuni elementi ortografici. Il decreto per Androzione, datato al 357/356 a.C. circa, presenta oscillazioni nell'uso dei digrafi EI e OY per le vocali /e:/ e /o:/ [2]. Il documento in esame mostra una maggiore coerenza: il digrafo EI non è adottato sistematicamente per /e:/ (ἐχεν, ἐμβιβάσκεν, ma ὀφείλετω, τρεῖς, εἰς, εἰσπραξάντων), ma OY per /o:/ è costante (ἡμιολίου, ὁδοῦ, τούς, βούλωνται, ποιοῦντι). Queste osservazioni fanno ritenere che il contratto sia posteriore al decreto di Androzione e che, come sostengono alcuni degli editori e dei commentatori più recenti del testo, esso risalga alla seconda metà del IV sec. a.C. [3]. Con Pantelis Nigdelis, si potrebbe collocare l'iscrizione tra il 350 e il 325 a.C. [4].

Secondo le informazioni offerte da Emmanuel Ioannidis, la stele, che nelle prime edizioni fu erroneamente attribuita a Minoa, era stata rinvenuta il 18 ottobre 1871 nel territorio di Arkesine, in località Κάτω Μεριᾶς, in un terreno di proprietà del Monastero della Chozoviotissa [5]. Dei contadini la portarono nella chiesa di Ὅσιος Ὀνούφριος, collocata poco lontano dal villaggio detto nel XIX sec. *to Chorio* (a SO dell'odierna Arkesini) e dal *pyrgos* ellenistico noto come Torre di Vasilis, sito nei pressi dello stesso villaggio [6]. Secondo Ioannidis la stele si trovava nella *aule* della chiesa [7], ma Rudolf Weil, che ne pubblicò il testo nel

[2] Sul decreto di Androzione v. RHODES-OSBORNE, *GHI*, N. 5.

[3] V. es. CHANDEZON, *Elevage*, N. 34; ERDAS 2020b, 173. Altri, come BRUNET *et alii* 1998, N. 52, 222 [M. Brunet - G. Rougemont]; GOMIS GARCÍA 2018, *Anexo*, AMO41 e PERNIN, *Baux ruraux*, N. 131 seguono Delamarre e la collocano più generalmente nel IV sec. a.C.

[4] ΝΙΓΔΕΛΗΣ 1990, 30, n. 70. Per altre ipotesi di datazione v. ΜΑΡΑΓΚΟΥ 2005, 171, n. 489. La studiosa colloca il documento tra il 350 e il 340 a.C.

[5] Per ulteriori informazioni su Ioannidis v. *Ead*. 2002, 96-97; 2005, 7-10. V. anche ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2021, 187 e 194-197. Sul Monastero v. MARANGOU 1999[4], con ulteriore bibliografia.

[6] Sul *pyrgos*, sito nella campagna presso *Chorio*, a NO dell'omonimo insediamento e a E della piccola chiesa di Haghia Triada, v. MARANGOU 2009, con bibliografia. Sui *pyrgoi* di Amorgos v. ΜΑΡΑΓΚΟΥ 2005.

[7] Il testo di Ioannidis è citato in *ibid*., 171, nn. 487-488. Per la provenienza da Minoa v. *I.jur. gr.* I, 253, N. 8, 504; *SIG*[2] 531, 191.

1876, dichiara tuttavia di averla vista reimpiegata come soglia nella chiesa [8]. Secondo Jules Delamarre, la stele sarebbe stata liberata dal sacerdote Dimitrios Prasinos e addossata alla facciata della chiesa [9]. Il reperto si trova oggi nel piccolo cortile porticato antistante la sala dedicata a Ioannidis della Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού, inv. 314. Un calco dell'iscrizione è conservato presso l'Archivio di *IG* della Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ed è stato da me rivisto nel dicembre 2025.

Edizioni:

Weil 1876, N. 11, 343-344, ll. 8-55, sulla base di un calco parziale (fino a l. 41) e di un più completo apografo dell'iscrizione realizzato dal sacerdote Dimitrios Prasinos.

Homolle 1892, N. 6, 277-278, a partire da un apografo di Georges-Albert Radet (*I.jur. gr.* I, 504-508, estratti; *SIG*[2] [W. Dittenberger] 531).

Delamarre 1901, 166-167, autopsia, calco e apografo (*SGDI* 5371, edizione parziale; *IG* XII.7.62 [J. Delamarre]; Pouilloux, *Choix* 35, ll. 1-50; Brunet *et alii* 1998, N. 52, 222-223 [M. Brunet - G. Rougemont]; Chandezon, *Elevage*, N. 34; Μαραγκου 2005, 173; Gomis García 2018, *Anexo*, AMO41; Pernin, *Baux ruraux*, N. 131; Erdas 2020b, 173-177, edizione parziale).

*SIG*[3] [F. Hiller von Gaertringen] 963, verifica il testo sulla base del calco di Delamarre (Rhodes-Osborne, *GHI*, N. 59).

Traduzioni:

*I.jur. gr.* I, 504-508, parziale; Delamarre 1901, 168-169; Pouilloux, *Choix* 35; Osborne 1987, 37, ll. 1-35; Foxhall 1996, 48-49, ll. 1-35; Brunet *et alii* 1998, N. 52, 223-225 [M. Brunet - G. Rougemont] (ripresa in Pernin, *Baux ruraux*, N. 131); Chandezon, *Elevage*, N. 34; Rhodes-Osborne, *GHI*, N. 59.

La pietra si presenta oggi in condizioni probabilmente peggiori di quelle che avevano permesso la sua lettura tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ho provato a verificare sia sul posto che attraverso le fotografie e un calco dell'iscrizione conservato a Berlino le porzioni di testo per le quali erano state proposte letture discordanti. Tuttavia il cattivo stato di conservazione della pietra non consente in alcuni casi di sciogliere le gravi incertezze di lettura (l. 8) o di ricondurre con sicurezza alcune varianti a semplici refusi tipografici o a errori degli editori (l. 3, ιης). Non è possibile riscontrare, se non a l. 11 e a fine delle ll. 7 e 55, alcune lettere indicate nell'apografo da Radet coerenti con le successive integrazioni di Delamarre e Friedrich Hiller von Gaertringen. Lo spazio a disposizione sulla pietra alla fine di l. 51 milita in favore della lezione suggerita da Hiller von Gaertringen rispetto a quella di altri editori, mentre rende più difficile accogliere quella di Delamarre per la fine di l. 4 e fa preferire quella messa a testo.

[. .]δι[– c. 12 – ὁ] μισθωσάμενος [– c. 10 –]
[. . .]μ[. . . . ἐγγυητὰς κατασ]τήσει τοῖς νεωποία[ι]ς ἀ[ξ]ιό[χρεως]
[– c. 5 –]ΕΙ[. . .]ΑΝΑ . . ΗΣ[– c. 5 –]ο[. .]ηται παντὸς το[ῦ] μι[σθώματος],
[καὶ τ]ὸ μίσθ[ωμα ἀπ]ο[δώσει ἐμ] μηνὶ Θαργηλιῶνι καθ' [ἕκα]στ[ον]
[ἐνιαυ]τὸν ἀτελὲς π̣[άντω]ν· εἰὰν δὲ μὴ [ἀ]ποδῶι, πρ[ακ]-
[τὸς ἔ]σ[τω] τοῖς ν[εωποίαις το]ῦ ἡμιολίου καὶ αὐ[τ]ὸς κ[αὶ]
[οἱ ἐγγ]υηταί· τὴγ γῆ[ν ἀρόσε]ι ἐναλλὰξ καὶ οὐκ ἀμφι-
[ετε]ί· εἰ νέον ἀροῖ, ΤΙ . . ΑΙΟΥΣ ἀρότους. ἀμπέλους δ[ὲ]
[σκ]άψει δίς τὸμ πρ[ῶ]το[ν μ]ηνὸς Ἀνθεστηριῶνος, τ[ὸν]
δεύτερον σκαφη[τ]ὸν [μηνὸς] Ταυρειῶνος πρὸ εἰκάδ[ος]·
συκᾶς ἅπαξ. τούτων ὅ[τ]ι ἂν μὴ [ἐργ]άσηται κατὰ τ[ὴν]
συγγρ[α]φήν, ἀποτείσει τ[ῆς ἀ]μ[π]έλο[υ] ἑ[κ]άστης καὶ συκῆ[ς]
ὀβολόν, ἀρότου ἑκάστου ζυγοῦ τρεῖς δραχμάς.
οἱ δ' ἐγγυηταὶ ἐγγυάσθω[σ]α[ν π]ᾶ[ν] τὸ τοῦ μισθώματο[ς]
καὶ τῶν ἐπέργων ἁπάντων [ἀπ]ό[τεισ]μα, εἰὰμ μὲν βού-
ληται ἔχεν ὁ μισθωσάμεν[ο]ς· [ε]ἰ [δ]ὲ μή, οἱ νεωποῖαι [μι]-

[8] Weil 1876, 344.
[9] Delamarre 1901, 166. Su Prasinos v. Galanakis 2013, 190-192, con ulteriore bibliografia.

σθούντων. τειχία τὰ πίπτοντα ἀφ′ αὑτοῦ ἀνορθώσ[ει]·
εἰὰν δὲ μὴ ἀνορθώσηι, ὀφειλέτω ἑκάστης ὀρ[γυιᾶς]
δραχμήν. φράξει τὰ ἐφ′ ὁδοῦ τειχία ἅπαντα καὶ πεφρ[α]-
γμ[έν]α [κα]ταλείψει ἀπιών: κοπροφορὰς ἐμβαλεῖ ἑκά[σ]-
του ἐνιαυτοῦ πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν μετρητίδα[ς]
ἀρσίχ[ω]ι χ[ω]ρούσηι μέδ[ι]μνον τέσσαρα ἡμίεκτα· ἐὰν
δὲ μὴ ἐμβάληι, ἀποτείσει ἑκάστης ἀρσίχου τριώβολο[ν]·
πίστιν δὲ ποιήσει πρὸς τοὺς νεωποίας, ἢ μὴν ἐμβεβλη-
κέναι τὴ[ν κό]προν κατὰ τὴν συγγραφήν: τέγη στεγνὰ
παρέξει κα[ὶ] καταλείψας παραδώσει. τὰς ἀμπέλους τὰς
ἐκκοπτομένας ἀποδιδόσθωσα[ν] οἱ νεωποῖαι; τὰς τράφα[ς]
ὀρύξει ἐμ μηνὶ Εἰραφιῶνι, ὅπου ἂν σταθμήσωνται οἱ νε[ω]-
ποῖαι, τετράποδας καὶ τρίποδας, καὶ τὰ φυτὰ ἐμβαλεῖ
παρόντων τῶν νεωποιῶν, ἀμπέλους εἴκοσιν δι′ ὀπόσου
ἂν κελεύωσιν οἱ νεωποῖαι, συκᾶς δέκα, καθ′ ἕκαστον τὸν
ἐνιαυτόν, καὶ ἐποικοδομήσει τειχίον ὑπὲρ γῆς: πίθω[ν]
ἐγγύην ἔξει, ἐὰμ μὴ τειχίον γίνηται· ὁ δὲ μισθωσάμενο[ς]
πίστιν ἐπιθήσει πρὸς τοὺς νεωποίας: ἐὰν δὲ μὴ ἐμφυτε[ύ]-
[σηι] τὰ φυτά, ἀποτεισάτω ἑκάστου δραχμήν: πρόβατα δ[ὲ]
[μὴ] ἐξέστω ἐμβιβάσκεν εἰς τὸ τέμενος μηδενί· εἰὰν δ′ [ἐμ]-
[βιβά]σκηι, ἔστω [τὰ] πρόβατα ἱερὰ τοῦ Διὸς τοῦ Τεμενίτου· [ἐν]-
[δεικνύεν] ἐξέστω τῶι βουλομένωι ἐπὶ τῶι ἡμίσει εἰς τὴν
[βουλήν. εἰὰ]ν βούλωνται οἱ νεωποῖαι προσθέτας συκᾶς [φυ]-
τ[εύε]ν ε[- c. 5 -]ατρ[. .], ἐξέστω αὐτοῖς· ὅταν δὲ ἀπίηι ὁ γεωρ-
[γός, κ]αταλει[ψάτω κο]προφορὰς ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ
[παρ]αμετρησά[τω] τοῖς νεωποίαις ἀρσίχωι χωρούσηι
[μ]έδιμνον τέσσα[ρα ἡ]μίεκτα· ἐὰν δὲ μὴ παραμετρήσηι,
[ἀπ]οτείσατω ἑκάσ[της] ἀρσίχου δραχμήν· εἰσπραξάντων
[δὲ] οἱ νεω[ποῖα]ι ἢ αὐτ[οὶ ὀ]φειλόντων διπλάσιον. παρασκά-
[ψει] τὴν γῆν ν[ε]ιάν· εἰὰν δὲ μὴ παρασκάψηι, ἀποτινέτω: κ′·
[τὰς ζημία]ς [ἁπάσας] ἀποδιδ[ότ]ω ἅμα τῶι μισθώματι. ἀποδ[ι]-
δότω [- c. 7 -], ὅσον ἂν τ[ο]ῦ [ἐ]νιαυτοῦ, χωρὶς τοῦ μισθώμ[ατος]
το[ῖς ταμίαις] ἐμ μηνὶ Θαργηλιῶνι· εἰὰν δὲ μὴ ἀποδ[ῶι],
πρακτὸς ἔστω τοῦ ἡμιολίου τοῖς [τα]μίαις· ὅσα δ′ ἂν ἀμφίσβ[ατα]
ἦι, ἅμα τῶι [γεωργ]ῶι πωλούντων ταῦτα οἱ νεωποῖαι ἐν τ[ῆι]
[ἀγορᾶι τῶι τὸ] πλεῖστον ποιοῦντι, ἢ αὐτοὶ ἀποτινόντων [δι]-
[πλάσιον· τῶι βο]υλομένωι ἔστω ἐπὶ τῶι ἡμίσει ἐνδεικνύ[εν]
[τούτους πρὸς τοὺς] μαστ[ῆ]ρας. ἂν φυτεύηι καὶ ὑπάγη[ι . . .]
[- c. 16 -]· εἰ δὲ μή, ἀποτείσει ἑκάστης ὀργυι[ᾶς]
[- c. 14 -] *vacat*

*Legit et supplevit* Hiller *post* Delamarre.

3 ανα . . ησ Delamarre; ανα . . ηο Hiller von Gaertringen; ανα . ιης Pouilloux, Brunet-Rougemont, Chandezon, Pernin 4 [ἕκα]σ[τον τὸν] Delamarre 7-8 ΑΜΦΙ|[- -] Radet; ἀμφι|[τ . . . σ]ει Homolle; [ἀ]μφ[ι. .|. . .]ι Delamarre; ἀμφι|[ετε]ί Keil 8 med. Marie-Françoise Boussac *et* Georges Rougemont in Brunet-Rougemont *legerunt*; το[ὺς] ἁλίους Delamarre; τρι[πλ]α[σ]ίους Hiller von Gaertringen 11 ΟΤ[- - -]ΣΗΤΑΙ Radet; ὅτ[ι ἂμ μὴ ποιή]σηται Homolle 16 ἔχειν *edd. priores* 36-37 δ[έ τις | βό]σκη(ι) Homolle; [ἐμ|βιβά]σκηι *suppl.* Delamarre 39 in. [βουλήν] *suppl.* Homolle 48 [τὸ τέλος] *suppl.* Homolle 50-51 ἀμφισβητῶσι Weil; ΑΜΦΙΣΙ | . . . ΤΟ Radet; ἀμφίσ[βητοῖτο] Homolle; ἀμφίσ[βητήσηι] Dareste-Haussoullier-Reinach; ἀμφίσ[βητῆ|ται] Dittenberger; ἀμφίσ[βητ|ῆι] Delamarre 53 [τῶι βο]υλομένωι *suppl.* Delamarre 54 in. [τούτους πρὸς τοὺς] *suppl.* Hiller von Gaertringen; ΕΝΔΕΙΚΝΥ | . . . . . ΑΜΣΙΑΜ Radet; ἐνδεικνύ[ειν εἰς τὴ|ν] [ἐκκ]λ[η]σία[ν] Homolle; ἐνδεικνύ[εν] | [. . . . . εἰς τοὺς] μαστ[ῆ]ρας Delamarre 55 ΟΡΓΥΙ Radet; ὀργυιᾶς Homolle; ὀργυ[ιᾶς] Delamarre, Hiller von Gaertringen.

... Il locatario ... presenterà ai *neopoiai* dei garanti solventi ... tutto il prezzo fissato per l'affitto, e pagherà il prezzo fissato per l'affitto nel mese di Thargelion ogni anno, esente da tutte le imposte; se non lo paga, sia lui sia i garanti siano tenuti a corrispondere ai *neopoiai* un valore pari a una volta e mezzo tanto (quello

del prezzo fissato per l'affitto); arerà la terra ad anni alterni e non anno per anno; se ara il maggese ... i campi arati. Zappetterà intorno alle viti due volte, la prima nel mese di Anthesterion, la seconda prima del ventesimo giorno di Taureion; intorno agli alberi di fico una volta sola. Se non esegue uno di questi lavori conformemente al contratto, pagherà una multa di un obolo per ogni pianta di vite e per ogni albero di fico e di tre dracme per ogni *zygon* di terra seminata; i garanti assumano la responsabilità di tutto il prezzo fissato per l'affitto e del pagamento dei lavori aggiuntivi, se il locatario vuole continuare a essere in possesso (del terreno locato); altrimenti, i *neopoiai* lo rimettano all'asta; dovrà riparare a proprie spese i muretti che stanno crollando; altrimenti, paghi una dracma per ogni *orgyia*. Doterà di protezioni tutti i muretti sul lato della strada e li lascerà in queste condizioni al momento della partenza; spargerà ogni anno centocinquanta metreti di letame in cesti della capacità di un medimno e un terzo; se non lo fa, pagherà tre oboli per ogni cesto; farà solenne promessa ai *neopoiai* di aver sparso il letame conformemente al contratto; renderà i tetti impermeabili e li lascerà (così) quando li consegnerà. I *neopoiai* mettano in vendita le viti recise; (il locatario) scaverà le trincee nel mese di Eiraphion, là dove indicheranno i *neopoiai*, di quattro e tre piedi, e vi collocherà le piante in presenza dei *neopoiai*, venti viti, distanziate come ordinato dai *neopoiai*, e dieci alberi di fico, ogni anno, e innalzerà un muretto sul suolo; ??? ; il locatario presterà giuramento ai *neopoiai*; se non farà attecchire le piante, paghi una dracma per ciascuna; non sia permesso a nessuno di introdurre bestiame nel *temenos*; se qualcuno lo introduce, il bestiame diventi proprietà sacra di Zeus *Temenites*; sia lecito per chiunque lo voglia, denunciarlo presso la *boule* per un compenso pari a metà (della sanzione). Se i *neopoiai* vogliono piantare altri alberi di fico ..., potranno farlo; quando l'agricoltore se ne andrà, lasci centocinquanta metreti di letame e li misuri davanti ai *neopoiai* usando cesti di una capacità di un medimno e un terzo; se non lo fa, paghi una dracma per ogni cesto; i *neopoiai* riscuotano la somma o incorreranno loro in una multa pari al doppio. Zapperà la terra a maggese; se non lo fa, paghi una multa di venti dracme; pagherà tutte le multe insieme al prezzo fissato per l'affitto. Versi ... ogni anno a parte rispetto al prezzo fissato per l'affitto ai *tamiai* nel mese di Thargelion; se non lo fa, sia soggetto al versamento forzoso ai *tamiai* di un valore pari a una volta e mezzo tanto. Tutto ciò il cui valore sia oggetto di disaccordo i *neopoiai*, in presenza (?) dell'agricoltore, lo vendano al mercato al miglior offerente o paghino loro stessi una multa pari al doppio; sia lecito per chiunque voglia denunciarli (i *neopoiai*) presso i *masteres* per un compenso pari a metà (della sanzione). Se pianta e porta via ... ; altrimenti, paghi per ogni *orgyia* ...

## Commento

L. 2: [ἐγγυητὰς κατασ]τήσει τοῖς νεωποία[ι]ς ἀ[ξ]ιό[χρεως].
«(Il locatario) presenterà ai *neopoiai* dei garanti solventi».

L. 2: ἐγγυητὰς καταστήσει: ἐγγυητής è il termine di norma impiegato per indicare il garante [10]. Nei contratti di affitto questa figura è frequente. Nella maggior parte dei casi si richiede al locatario di presentare un numero di garanti superiore a uno (v. es. *IG* XI.2.149, l. 11 [Delos, due garanti]; *IG* XI.2.153, l. 22 [Delos, due garanti]; *IG* XII Suppl. 353, l. 16 [Thasos, più di uno]). In altri il numero non è specificato (v. es. *IG* I$^3$.84, l. 25 [Atene]; *ID* 503, l. 42 [*hiera syggraphe*]). A più di un garante, non sappiamo se specificando il numero, fa riferimento anche la nostra iscrizione: il termine appare al plurale (cfr. l. 14), ma in un contesto lacunoso. L'azione di *presentare* è di norma espressa con il verbo *kathistemi* (v. es. *IG* XI.2.149, l. 11: οἵδε ἐγ<γ>υητὰς κατέστησαν; *IG* XI.2.142, l. 5: οὐ καθιστάντος τὸν ἐγγυητὴν; *ID* 403, l. 52: ἔγγυον κα[τέστησε]). I garanti erano tenuti a rispondere sia del pagamento del canone di affitto sia, talvolta, come nella nostra iscrizione, anche di quello relativo alle multe previste in caso di altre inadempienze del locatario (*IG* XII.7.62, ll. 14-17). Isabelle Pernin osserva che la nomina dei garanti è richiesta regolarmente nei contratti di affitto a tempo determinato, mentre è più rara in quelli perpetui [11].

[10] Il garante è altrimenti indicato con il sostantivo ἐγγύης (v. es. X. *Vect.* 4.20; And. 78; *IG* XII.6.1.172A, ll. 14 e 68). Nella Grecia continentale e in Laconia è designato con il termine ἔγγυος (v. es. *IG* VII.1740, ll. 2-13 [Beozia]; *IG* IV$^2$.1.109, ll. 134 e 147 [Epidauro]); in un contratto di vendita da Tegea è impiegata la variante dialettale ἴγγυος (*IG* V.2.6A, l. 36). Ἀνάδοχος è il termine utilizzato nei rendiconti di Delos (v. es. *IG* XI.2.203 e 287). Sui garanti, dopo i lavori generali ma datati di Beauchet 1897 e Partsch 1909, v. Erdas 2010; 2018, a cui rimando per approfondimenti e ulteriore bibliografia.

[11] Pernin, *Baux ruraux*, 500 segnala alcune eccezioni, cioè contratti a tempo indeterminato in cui si richiede al locatario di presentare dei garanti: *IG* II$^2$.1241 e 2492. Per una sintesi schematica del rapporto tra durata dell'affitto e presenza o meno di garanti nei contratti di affitto v. Pernin, *Baux ruraux*, 501 (tab. 71).

L. 2: ἀξιόχρεως: in questo contesto l'aggettivo ἀξιόχρεως, -εων, generalmente traducibile con «conveniente, sicuro, idoneo, adeguato», ha un significato tecnico specifico. Si tratta infatti dell'aggettivo di norma impiegato per indicare la solvibilità del garante, cioè la sua capacità di far fronte con i propri beni agli impegni finanziari assunti. Esso può essere quindi tradotto con «sicuro, economicamente affidabile». Il nostro contratto specifica che il garante è responsabile sia del canone di affitto (l. 3) che delle multe in caso di altre inadempienze contrattuali (ll. 14-17). L'espressione a l. 2, [ἐγγυητὰς κατασ]τήσει . . . ἀ[ξ]ιό[χρεως], ricorre con piccole varianti anche in altri contratti di affitto (v. es. *I.Mylasa* I.201, l. 12: ἐγγύους δὲ καταστή[σ]ουσιν οἱ μισθωσάμενοι ἀξιο[χρέ]ους; *I.Thespies*[2] 55, l. 15: ἐγγύως δὲ καταστάσι . . . ἀξιοχρειέας; *I.Rhodische Peraia* 352 B, ll. 13-14: ἐγγ[ύους κατασ]|τάσας ἀξιοχρέους). Naturalmente, la solvibilità era un elemento di definizione fondamentale della figura del garante ed era commisurata all'entità della *misthosis* (v. l. 4). Tuttavia, a causa della scarsità delle notizie nelle fonti e dell'estrema eterogeneità delle pochissime giunte sino a noi, essa resta un aspetto difficile da valutare [12].

Ll. 4-5: [Τ]ὸ μίσθ[ωμα ἀπ]ο[δώσει ἐμ] μηνὶ Θαργηλιῶνι καθ' [ἕκα]στ[ον] | [ἐνιαυ]τὸν ἀτελὲς π̣[άντω]ν.
«(Il locatario) pagherà il prezzo fissato per l'affitto nel mese di Thargelion ogni anno, esente da tutte le imposte».

L. 4: τὸ μίσθωμα ἀποδώσει: μίσθωμα designa il prezzo fissato al momento della stipulazione del contratto di locazione [13]. Il termine più frequentemente utilizzato è μίσθωσις (v. es. *IG* II[2].1241, ll. 25 e 33; *IG* II[2].2492, l. 6) [14], ma nelle Cicladi, in particolare a Delos e Naxos (*IG* XI.2.135, l. 24; *IG* XII Suppl. 194, l. 7) e, come dimostra la nostra iscrizione, ad Amorgos, è μίσθωμα. Ἀποδίδωμι, «pagare, rendere il dovuto» [15], è il verbo con cui di norma si indica il pagamento del canone ed è attestato con μίσθωμα in *IG* XI.2.226A, l. 36: [ἀπέ]δωκ[ε τ]οῦ μισθώματος Ἐργοτέλης δραχμὰς ΡΔΔ (Delos) e in *ID* 503, l. 19: [το]ῦ δὲ [μισ]θώματος ἀποδ[ώ]σουσι τοῖς ἱεροποιοῖς κτλ.

L. 5: ἀτελὲς πάντων: «esente da tutte le imposte». La lezione a testo, inizialmente integrata da Delamarre e poi riconosciuta sul calco da Hiller von Gaertringen, è accolta da tutti gli editori. Il cattivo stato di conservazione della pietra non consente, purtroppo, di verificare la lettura di Hiller von Gaertringen. Nel commento Delamarre riferisce esplicitamente ἀτελές a τὸ μίσθωμα (l. 4) [16]. L'aggettivo è attestato anche in altri contratti di affitto, dove però non è mai riferito al canone di locazione ma, piuttosto, al bene immobile che viene dato in locazione: in un contratto attico, datato nella seconda metà del IV sec. a.C., a essere definito ἀτελές è il terreno (τὸ χωρίον, l. 2) detto *to Theodoreion* che il demo di Prasiai concede in affitto perpetuo a un certo Kirrias e ai suoi discendenti (*IG* II[2].2497, ll. 1-6: [κα]τὰ τάδε ἐμίσθωσεν ὁ δῆμος ὁ Π̣[ρασ]ιέων τὸ χωρίον τὸ Θεοδώρει̣[ον … Κιρ]ρίαι Ποσειδίππου Πρασι̣[εῖ …] τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου ἀτ̣[ελὲς κ]αὶ ἀνεπιτίμητον εἰσφορ̣[ᾶς καὶ] τῶν ἄλλων ἁπάντων); analogamente, in un contratto da Mirrinunte, datato al 300-299 a.C., è τὸ χωρίον (l. 12) che la fratria dei Dyaleis dà in locazione a un privato di nome Diodoros a essere esente da ogni tipo di tassa (*IG* II[2].1241, ll. 12-17: χωρίον, Διοδώρωι Κ̣[α]νθάρου Μυρρι̣νουσίω ΡΗ [vv] τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου ἀτ̣ι̣[ε]λὲς καὶ ἀνεπιτίμητον τῶν τε ἐγ Διὸς π̣ι̣ά̣ντων καὶ πολεμίων ε(ἰσ)βο[λ]ῆς καὶ φιλίο̣υ στρατοπέδ[ο]υ καὶ τελῶ̣[ν] κ̣αὶ ε̣ἰ̣σφορᾶ̣[ς] | καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων); in un altro contratto ateniese, datato nel 321/320 a.C. o nel 318/317 a.C., sono le proprietà sacre (τεμένη, l. 3) che il demo del Pireo concede in affitto a essere designate ἀτελῆ (*IG* II[2].2498, ll. 6-7: ἐπὶ τοῖσδε μ̣ι̣[ι]σθοῦσιν ἀνεπιτίμητα καὶ ἀτελῆ). Nel regolamento dei κάπηλοι a Samo, datato al 245/244 a.C., ἀτελής è invece riferito al locatario (*IG* XII.6.1.169, ll. 36-38: οἱ μισθωσάμενοι ἐ[φ' ᾧι καὶ̣ταθ]ήσουσιν τῶι ταμίαι τῶν ἱερῶν, ἀτελεῖς ἔσονται ὧν ἂν ὠνῶν [πωλῶ̣σιν] ἐν τῶι ἱερῶι) [17]. Gli esempi presentati non aiutano a comprendere

[12] Sulla solvibilità del garante v. i contributi di Erdas sopra citati, con bibliografia.

[13] LSJ[9], *s.v.* «μίσθωμα», 1137.

[14] Μίσθωσις può indicare anche il contratto di affitto (v. es. *I.Rhamnous* Suppl. 512, l. 11; *IG* II[2].2492, l. 18).

[15] V. ἀποδίδωμι, l. 27.

[16] DELAMARRE 1901, 166.

[17] *IG* II[2].2497, ll. 1-6: «A queste condizioni il demo di Prasiai ha dato in affitto il terreno *to Theodoreion* a Kirrias, figlio di Poseidippos, del demo di Prasiai, ogni anno, essendo (il terreno) esente da tasse, dal pagamento dell'*eisphora* e di tutte le altre imposte»; *IG* II[2].1241, ll. 12-17: «(Hanno affittato) il terreno a Diodoros figlio di Kantharos di Mirrinunte, per 600 dracme all'anno, esente da tasse e da ogni onere legato a tutte le calamità di Zeus, a un'invasione nemica, a un acquartieramento di un esercito amico, alle imposte, all'*eisphora* e a ogni altro contributo»; *IG* II[2].2498, ll. 6-7: «Affitteranno (i *temene*) esenti e liberi dalle tasse a queste condizioni»; *IG* XII.6.1.169, ll. 36-38: «I locatari, a condizione che paghino il tesoriere dei fondi sacri, siano esenti dalle tasse per quel che riguarda le cose che vendono nel santuario».

completamente il significato del luogo in esame, che pare difficilmente conciliabile con quanto si legge con l'abituale integrazione a l. 48, τὸ τέλος (v. *infra*).

Ll. 5-7: Εἰὰν δὲ μὴ [ἀ]ποδῶι, πρ[ακ]|[τὸς ἔ]σ[τω] τοῖς ν[εωποίαις το]ῦ ἡμιολίου καὶ αὐ[τ]ὸς κ[αὶ | οἱ ἐγγ]υηταί.
«Se non lo paga, sia lui sia i garanti siano tenuti a corrispondere ai neopoiai un valore pari a una volta e mezzo tanto (quello del prezzo fissato per l'affitto)».

Ll. 5-6: πρακτὸς ἔστω τοῦ ἡμιολίου (τοῖς νεωποίαις): l'espressione torna alle ll. 47-50. Alle ll. 4-6 il contratto stabilisce che, nel caso in cui l'affittuario non paghi il prezzo fissato per l'affitto, come stabilito, ogni anno nel mese di Thargelion, il locatario e, in caso di sua insolvenza, i suoi garanti corrispondano ai *neopoiai* in qualunque modo una volta e mezzo il valore del canone stesso. Alle ll. 47-50, invece, secondo l'interpretazione corrente – resa peraltro incerta, come vedremo, dalla problematica ricostruzione del testo – si richiede al locatario di versare le tasse, a parte rispetto al canone di affitto, nel mese di Thargelion; altrimenti, egli sarà nella condizione di πρακτός a favore dei *tamiai* per un valore pari a una volta e mezzo. Πρακτὸς, ή, όν, aggettivo verbale di πράσσω, che tra i suoi molteplici significati può assumere anche quello di «riscuotere, esigere il pagamento», indica l'essere «soggetto a riscossione, tenuto a pagamento». Nei contratti di affitto l'espressione πρακτὸς ἔστω figura solo nella nostra iscrizione. Il ricorso alla *praxis* è però attestato anche in altri contratti di locazione (v. es. *I.Mylasa* I.208, l. 12; *I.Mylasa* II.830, l. 7; *I.Rhodische Peraia* 353B, l. 25). La formula πρακτὸς ἔστω è peraltro particolarmente frequente nell'epigrafia di Amorgos. Essa figura in alcuni contratti di prestito da Arkesine, datati tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a.C., che sono stati studiati in dettaglio da Léopold Migeotte (*IG* XII.7.67, ll. 70-71: π[ρακτ]ὸς ἔ[στω] τοῦτο τὸ ἀργύριον, «sia tenuto a corrispondere (a Prassitele) questo denaro», cfr. *IG* XII.7.69, l. 40; *IG* XII.7.70, ll. 2-3)[18]. Il corretto significato dell'espressione è individuato già da Delamarre[19]: essa indica il diritto di pignoramento, cioè il diritto di sequestro ed espropriazione forzata e immediata dei beni del locatario e dei suoi garanti in caso di mora nei pagamenti. La *hiera syggraphe* di Delos fornisce informazioni molto precise sulla procedura adottata in questi casi: prevedeva prima di tutto la vendita del raccolto, qualora non sufficiente, quella del bestiame e degli schiavi e, infine, di tutti gli altri beni (*ID* 503, ll. 33-36: εἰὰν δέ τι ἐλλείπει τοῦ μι|σθώματος, πραθέ(ν)των τῶγ καρπῶν, [ἀπ]οδόσθων πρὸς τὸ ἐλλεῖπον τοὺς βοῦς [κα]ὶ πρόβατα καὶ τὰ ἀνδράπ[οδα]· εἰὰν <ειαν> | δέ, κ[αὶ] τούτων πραθέντων, ἔτι ἐλλείπει τι τοῦ μισθώματος, εἰσπρασσόντων τὸ ελλείπον ἐκ τῶν ὑπαρχόντων τοῖς | μεμισθωμένοις καὶ τοῖς ἐγγυηταῖς)[20].

Ll. 7-8: Τὴγ γῆ[ν ἀρόσε]ι ἐναλλὰξ καὶ οὐκ ἀμφι|[ετε]ί· εἰ νέον ἀροῖ, ΤΙ . . ΑΙΟΥΣ ἀρότους.
«Arerà la terra ad anni alterni e non anno per anno; se ara il maggese ... i campi arati».

L. 7: τὴγ γῆν ἀρόσει ἐναλλάξ: l'avverbio ἐναλλάξ conta numerose attestazioni, soprattutto in letteratura. Il parallelo più vicino si trova però in un contratto di affitto da Ramnunte datato al 339-338 a.C., *I.Rhamnous* Suppl. 512, l. 8, ἀρῶν τὴγ γῆν ἐναλλάξ. L'avverbio specifica il ritmo dei lavori agricoli che il locatario dovrà svolgere sui terreni della proprietà. La modalità di coltivazione del terreno descritta è quella della rotazione biennale. Si tratta di un sistema ben noto presso gli antichi[21]. Esso prevedeva che il terreno venisse diviso in due: una parte era coltivata, mentre l'altra era lasciata incolta, a maggese. I terreni dati in locazione nella nostra iscrizione risultano infatti così suddivisi: una parte è costituita dalle terre lavorate (l. 8, ἀρότους), l'altra da quelle lasciate a maggese (l. 46, νέια). Dalle linee successive apprendiamo che nei terreni affittati si coltivavano viti e ficaie. La compresenza di questi due alberi da frutto è ben documentata nelle fonti[22]. Sappiamo che la loro coltivazione era spesso combinata con quella di altre piante: le testimonianze antiche mostrano infatti che l'agricoltura mista era ampiamente praticata e che non di rado in una stessa proprietà crescevano cereali, ulivi, viti e ficaie. D'altra parte, gli antichi erano ben

[18] V. Migeotte 1984.
[19] Delamarre 1901, 173-174.
[20] «Se rimane una parte del prezzo fissato per l'affitto da pagare dopo la vendita dei raccolti, (gli *hieropoioi*) vendano il resto dei buoi, del piccolo bestiame e degli schiavi; se, anche dopo questa vendita, resta ancora da pagare una parte del prezzo fissato per l'affitto, riscuotano il resto dovuto dai beni dei locatari e dei loro garanti».
[21] V. Amouretti 1986, 51-57; Isager-Skydsgaard 1992, 108-114.
[22] V. Billiard 1913, 366-368.

consapevoli dell'importanza di alcune colture, come ad esempio i legumi [23], che consentono la fissazione dell'azoto, essenziale per la crescita delle piante. I contratti di affitto dimostrano che spesso cereali e legumi venivano coltivati tra i filari degli alberi. Un esempio di agricoltura mista, arboricola e cerealicola, è offerto da *IG* II$^2$.2492, un contratto dal demo attico di Aixone datato al 346/345 a.C. La pietra contiene due documenti separati da un *vacat*: le prime linee (1-31) conservano un contratto di affitto di alcune proprietà, indicate con il nome di Phelleis, stipulato tra il demo e due privati, Autokles e il figlio Auteas; dopo il *vacat* (31-47) si legge invece un decreto che regolamenta la vendita del legno ricavato dagli ulivi recisi della proprietà. Oltre agli ulivi, in questi terreni si coltivavano anche cereali (l. 19, τοῦ Δημητρίου καρποῦ), viti (l. 17, ἀμπελουργόν) e alberi da frutto, di cui non si specifica la natura (l. 16, τὰ δένδρα). Alle ll. 41-43 il contratto stabilisce che gli ulivi vengano tagliati prima dell'aratura (τὸν δὲ πριάμενον τὰς ἐλάας ἐκκόψαι ἐ|πειδὰν Ἀνθίας τὸν καρπὸν κομίσηται τὸν μετ' Ἀρχία|ν ἄρχοντα πρὸ τῶ ἀρότο) [24]. Ciò significa, come opportunamente osserva Delphine Ackermann, che i cereali venivano coltivati tra i filari degli alberi [25]. Nel contratto di Aixone non si parla di legumi, documentati invece da *I.Rhamnous* Suppl. 512. Nei terreni di proprietà della dea (probabilmente Nemesi) [26] si coltivano non solo viti (ll. 15 e 19, τὰς ἀμπέλους), ulivi (l. 29, ἐλάας) e alberi di fico (ll. 27-28, τὰ σ|υκᾶς), ma anche cereali e legumi. Alle ll. 7-10 si richiede al locatario di lavorare la terra ad anni alterni, seminando delle fasce intercalari tra i filari a grano e orzo, la metà della metà con legumi, lasciando il resto della terra a maggese (ἀρῶν τὴγ γῆν ἐναλλάξ, τὰ μετόρχ[ι]α πυροῖς | καὶ κριθαῖς, τῆς δ' ἡμισέας τὴν ἡμισ̣έαν ὀσπρ|ίοις, τὴν δὲ | ἄλλην γῆν εὐθὺ νεὸν ἀνή̣σ̣ει) [27]. È probabile, come osserva Pernin, che come ad Aixone, anche nei terreni di questa proprietà cereali e legumi fossero coltivati tra i filari degli alberi [28]. La nostra epigrafe non fornisce indicazioni circa la tipologia di cereali coltivati e non fa cenno alla presenza di altre piante, come ad esempio i legumi [29]. Alla luce dei contratti di affitto sopra menzionati, è lecito ipotizzare che cereali, ed eventualmente legumi, crescessero tra i filari delle viti e delle ficaie.

L. 8: εἰ νέον ἀροῖ, TI . . AIOYΣ ἀρότους: la restituzione e l'interpretazione di questa linea risultano estremamente difficoltose poiché purtroppo in questo punto la superficie della pietra era già danneggiata all'inizio del XX sec., e ancor di più lo è oggi. Cerchiamo quindi di chiarirne, per quanto possibile, il senso, partendo dai due termini che si leggono con certezza, νέον e ἀρότους. Il primo è un sostantivo da ricondurre al termine più frequentemente impiegato per indicare il terreno a maggese, cioè νειός. Il sostantivo conta numerose attestazioni (es. Hom. *Il*. X.353: νειοῖο βαθείης; Hes. *Th*. 971: νειῷ ἔνι τριπόλῳ) [30] e ricorre spesso con il verbo ἀρόω, come nella nostra iscrizione (es. Hes. *Op*. 463: νειὸν δὲ σπείρειν ἔτι κουφίζουσαν ἄρουραν; *Geoponica* III.6.7: εἰς νειὸν ἀρόσαι) [31]. Esso è attestato anche nelle varianti νεός (es. X. *Oec*. 16.10: τῷ σπόρῳ νεὸν δεῖ ὑπεργάζεσθαι) [32], νειά (es. nella nostra iscrizione a l. 46), νεά o νέα (es. Thphr. *CP* III.20.7: ἡ…κατεργασία ἐν τῷ νεᾷ; *IG* II$^2$.2493, ll. 9-10: τῆς δ' ἡμι[σέας τὴν μὲν ν]εὰν ὀσπρ|ίοις) [33]. I dizionari etimologici affermano che il sostantivo originariamente designava un terreno di pianura buono per la coltivazione. Il significato di «terreno a maggese», con cui si trova anche in Omero (es. *Il*. XVIII.541), deriverebbe dalla connessione con l'aggettivo νέος, «nuovo» (analogamente al latino *novalis*, *-e*, «terreno a maggese») [34]. Ἀρότους è invece l'accusativo plurale del sostantivo ἄροτος, derivato del verbo ἀρόω, «arare, seminare». Il sostantivo può assumere diversi significati, tra i quali «campo arato, campo di grano» (Hom. *Od.* IX.122: οὔτ' ἄρα ποίμνῃσιν καταΐσχεται οὔτ' ἀρότοισιν) [35], «raccolto, messe» (S. *OT* 270: μήτ' ἄροτον αὐτοῖς γῆς ἀνιέναι τινά) [36], «agricoltura, aratura, semina» (Hes. *Op*. 383-384: πληιάδων

[23] V. Thphr. *CP* IV.8.1; *HP* VIII.1.3-4, 3.4, 7.2, 9.1-3. V. anche Amouretti 1986, 54.

[24] «L'acquirente tagli gli ulivi dopo che Anthias avrà raccolto i frutti oppure avrà effettuato la raccolta dei frutti dell'anno dell'arconte che succede ad Archias, prima della semina».

[25] Ackermann 2018, 184.

[26] Pernin, *Baux ruraux*, N. 12, 68.

[27] «…Lavorando la terra ad anni alterni, (il locatario) seminerà delle fasce intercalari tra i filari con grano e orzo, la metà della metà con legumi e lascerà il resto della terra semplicemente a riposo».

[28] Pernin, *Baux ruraux*, N. 12, 69.

[29] Cfr. Amouretti 1986, 51-58 per le tipologie di sistemi agricoli adottati nel tempo.

[30] Hom. *Il*. X.353: «Maggese profondo» [trad. G. Tonna]; Hes. *Th*. 971: «In un maggese arato tre volte» [trad. G. Ricciardelli].

[31] Hes. *Op*. 463: «Semina il maggese quando la terra è ancora leggera» [trad. C. Cassanmagnago]. *Geoponica* III.6.7: «arare a maggese» [trad. E. Lelli].

[32] «È necessario preparare il maggese per la semina» [trad. L. De Martinis].

[33] Thphr. *CP* III.20.7: «La lavorazione nel terreno incolto» (per i passi di Teofrasto tratti da *De Causis Plantarum* e da *Historia Plantarum* si consideri sempre l'edizione commentata di S. Amigues per la Collection des Universités de France). *IG* II$^2$.2493, ll. 9-10: «La metà nella parte a maggese con legumi».

[34] Cfr. Chantraine 1999, *s.v.* «νειός», 740; Beekes 2010, II, *s.v.* «νειός», 1002-1003.

[35] «Non è coperta da greggi o da campi di biade» [trad. G.A. Privitera].

[36] «(Prego gli dèi che) non mandino loro né nessun raccolto della terra…».

Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων ἄρχεσθ᾽ ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων)[37], «stagione dell'aratura, tempo della semina» (Hes. *Op*. 450: ἥτ᾽ ἀρότοιό τε σῆμα φέρει; Thphr. *HP* VIII.1.2: ὧραι δὲ τοῦ σπόρου τῶν πλείστων δύο…καὶ καλοῦσί τινες αὐτὴν ἄροτον)[38]. Nella nostra iscrizione ἄροτος è impiegato al plurale e in opposizione a νέον, «terreno a maggese». Probabilmente in questo caso il sostantivo indica i campi lavorati, arati e/o seminati.

La lacuna ha posto ai commentatori notevoli difficoltà. Delamarre mise a testo εἰ νέον ἀροῖ το[ὺς] ἀλίους ἀρότους, intendendo ἄροτος come «campo di grano» e ἄλιος come «infruttuoso». L'aggettivo non è attestato altrove per qualificare ἄροτος. Tuttavia, secondo Delamarre, per il suo significato, «vano, inutile», esso corrisponderebbe a ἀργός, «inattivo, inoperoso», spesso impiegato per indicare un terreno non coltivato (es. Thphr. *HP* IX.12.2: χωρία δὲ φιλεῖ ψυχρὰ καὶ ἀργά)[39]. Sulla base del calco di Delamarre ed evidenziando la natura poetica dell'aggettivo ἄλιος[40], Hiller von Gaertringen escluse la possibilità di questa restituzione e integrò εἰ νέον ἀροῖ, τρι[πλ]α[σ]ίους ἀρότους[41]. L'edizione del testo presentata da Michèle Brunet e Georges Rougemont, che solo a l. 8 è fondata sull'autopsia condotta da Boussac e Rougemont nel 1977, si avvicina, ma non è del tutto compatibile con la restituzione di Hiller von Gaertringen. Brunet e Rougemont stampano εἰ νέον ἀροῖ, TI . . AIOYΣ ἀρότους, senza proporre una traduzione, e ribadiscono la necessità di un'ulteriore verifica autoptica della pietra[42]. Quella da me effettuata nel luglio 2023 e nell'ottobre 2024 mostra che la pietra è in condizioni ancora peggiori di quanto non fosse negli anni '70: non ho potuto riscontrare la presenza delle lettere trascritte da Boussac e Rougemont.

Ll. 8-11: Ἀμπέλους δ[ὲ | σκ]άψει δίς τὸμ πρ[ῶ]το[ν μ]ηνὸς Ἀνθεστηριῶνος, τ[ὸν] | δεύτερον σκαφη[τ]ὸν [μηνὸς] Ταυρειῶνος πρὸ εἰκάδ[ος]· | συκᾶς ἅπαξ.
«(Il locatario) zappetterà intorno alle viti due volte, la prima nel mese di Anthesterion, la seconda prima del ventesimo giorno di Taureion; intorno agli alberi di fico una volta sola».

L. 9: σκάψει: da σκάπτω, «scavare, zappare». Nella trattatistica agronomica le sue attestazioni sono numerose (es. Thphr. *CP* III.12.2: δι› ὃ καὶ τοῦ ἔαρος κελεύουσιν ὡς βαθύτατα σκάπτειν ὅπως ὅτι πλεῖστον ἐγκαταμιχθὲν πνεῦμα παράσχῃ τροφήν)[43]. Qui il verbo assume il significato specifico di «zappettare»[44]. A livello epigrafico, la clausola è contenuta in due contratti di affitto attici già citati, il contratto da Mirrinunte, *IG* II$^2$.1241, ll. 20-21 (σκάψει | τὰς ἀμπέλους δίς), e il contratto da Ramnunte, *I.Rhamnous* Suppl. 512, ll. 15-16 ([τὰς] ἀμπέλους σκάψηι δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάσ[του])[45]. Qui il verbo assume un significato tecnico specifico e indica la zappettatura. Si tratta di un lavoro agricolo, eseguito soprattutto negli arboreti giovani e nelle vigne basse, che consiste nello smuovere con una zappetta il terreno in superficie[46]. La trattatistica agronomica antica fornisce diversi dettagli sullo svolgimento di questa attività. Si trattava di un'operazione piuttosto onerosa e che richiedeva una certa costanza. Il nostro contratto prescrive al locatario di zappettare le viti due volte all'anno, la prima nel mese di Anthesterion (cioè febbraio-marzo), la seconda in quello di Taureion (forse maggio-giugno)[47]. Rimane invece più generico per quel che riguarda gli alberi di fico: stabilisce che l'affittuario muova il terreno intorno a essi una sola volta all'anno, ma non specifica il mese.

[37] Hes. *Op*. 384: «...comincia la mietitura, la semina (inizia) quando (le Pleiadi) tramontano» [trad. C. Cassanmagnago].

[38] *Ibid*., 450: «Essa (la voce della gru) porta il segnale dell'aratura» [trad. C. Cassanmagnago]. Thphr. *HP* VIII.1.2: «Per la maggior parte (di queste piante) i tempi della semina sono due e alcuni la chiamano *arotos*».

[39] «Questa specie predilige luoghi freschi e incolti».

[40] Esso occorre di frequente nell'epica omerica, v. es. *Il*. V.715, XVIII.324 (in relazione a μῦθος e ἔπος), IV.26 (con πόνος), V.18 (insieme a βέλος), IV.158 (in riferimento a ὅρκιον).

[41] In *SIG*$^3$ 963, nn. 7-8. «E non anno per anno: se ara il maggese, l'aratura sia tripla». Rhodes-Osborne, *GHI*, N. 59 intendono: «He will plough half the land each year, and not all the land in a single year. If he ploughs fallow land there will be three ploughings».

[42] In Brunet *et alii* 1998, N. 52, 223-224, n. 5. Lasciano in sospeso la traduzione anche Pernin, *Baux ruraux*, N. 131 e Chandezon, *Elevage*, N. 34.

[43] *CP* III.12.2: «Per questo si consiglia di scavare il più profondamente possibile, affinché la maggior quantità possibile d'aria amalgamata con la terra fornisca nutrimento». V. anche X. *Oec*. 16.15; 20.20; Thphr. *CP* III.10; 12.2; *HP* II.7.5; Colvm. II.2; *Geoponica* II.24, III.5.4-5, 10.1.1, 11.2.4, V.19-20, 25.

[44] Delamarre 1901, 168: «houer»; Osborne 1987, 37; Foxhall 1996, 49, e Rhodes-Osborne, *GHI*, N. 59: «dig round»; Brunet *et alii* 1998, N. 52, 223-224 [M. Brunet - G. Rougemont]; e Pernin, *Baux ruraux*, N. 131: «piochera»; Chandezon, *Elevage*, N. 34: «bêchera».

[45] «(Il locatario) zappetti le viti due volte ciascun anno».

[46] V. Billiard 1913, 318; Amouretti 1986, 66-67, 99.

[47] Il calendario di Arkesine non è noto. Brunet crede che non fosse molto differente da quello ateniese. Anthesterion corrisponderebbe ai mesi di febbraio-marzo, Taureion a maggio-giugno (v. Pernin, *Baux ruraux*, N. 131, 273, n. 272).

L. 10: σκαφητὸν: «zappettatura». A livello epigrafico il sostantivo è attestato solo nella nostra iscrizione. In letteratura il parallelo più vicino, che offre la migliore spiegazione del suo significato specifico, è in THPHR. *CP* III.16.2: τὸ δ' ὅλον ἀκμαῖα μάλιστ' ἀποδίδοσθαι ζητεῖ τῶν ἔργων ἥ τε βλαστολογία καὶ ὁ σκαφητὸς ὁ μέσος· τῇ γὰρ ἀμπέλῳ τότε συμβαίνει πρὸς αὔξησιν ὁρμᾷν τῶν τε παρόντων καρπῶν καὶ τῶν βλαστῶν ἐν οἷς ἄρχεται γονεύειν τὸν εἰς νέωτα καρπόν[48].

Ll. 14-16: Οἱ δ' ἐγγυηταὶ ἐγγυάσθω[σ]α[ν π]ᾶ[ν] τὸ τοῦ μισθώματο[ς] | καὶ τῶν ἐπέργων ἁπάντων [ἀπ]ό[τεισ]μα, εἰὰμ μὲν βούλ|ληται ἔχεν ὁ μισθωσάμεν[ο]ς.
«I garanti assumano la responsabilità di tutto il prezzo fissato per l'affitto e del pagamento dei lavori aggiuntivi, se il locatario vuole continuare a essere in possesso (del terreno locato)».

L. 15: ἐπέργων: il sostantivo ὁ ἔπεργος indica l'assistente, l'aiutante, il neutro τό ἔπεργον il supplemento di lavoro. Il sostantivo al neutro è attestato in un decreto onorario per Tiberius Claudius Pannychus Eutychos Koibilos, datato nel II sec. d.C. (*I.Tralleis* 77, ll. 13-14: ἔπεργον ποιήσαν|τα εἰς τὸν σεῖτον)[49].

L. 15: ἀπότεισμα: il sostantivo, da ἀποτίνω, «compensare, ripagare», designa, per l'appunto, il pagamento, il rimborso. Alle ll. 14-15 indica il rimborso di cui dovranno farsi carico i garanti: nel caso specifico, oltre al canone d'affitto, comprende anche l'importo di eventuali multe che potrebbero ricadere sul locatario in caso di inadempienza. Il sostantivo è attestato in *IG* II².2496, l. 26 (ἐὰ|ν δέ τις εἰσφορὰ γίγνηται ἢ ἄλλο τι ἀπότεισμα τρό|πῳ ὁτ(ω)ιοῦν, εἰσφέρειν Εὐκράτην κατὰ τὸ τίμημα κα|θ' ἑπτὰ μνᾶς, [affitto perpetuo di tre edifici al Pireo da parte del demo di Kytherros a un certo Eukrates di Aphidna, ultimo quarto del IV sec. a.C.] e in *ID* 503, l. 41 (ἀλλ' εἶναι τὸ ἀπότεισμα ἅπαν τοῖς ἐγγυηταῖς κατὰ τὸ ἐπιβάλλομ [μέρο]ς ἑκάστω[ι])[50].

L. 17: Τειχία τὰ πίπτοντα ἀφ' αὑτοῦ ἀνορθώσ[ει].
«(Il locatario) dovrà riparare a proprie spese i muretti che stanno crollando».

L. 17: τειχία: nella nostra iscrizione il sostantivo τειχίον figura in due clausole (ll. 17-19 e 32-33). Il termine è ampiamente attestato sia nelle fonti letterarie che in quelle epigrafiche. A differenza di τεῖχος, generalmente impiegato per indicare le mura di una città, τειχίον di solito designa il muro di una casa, di un giardino o di un campo (v. es. HOM. *Od*. XVI.165; TH. VI.66.1; X. *Eq.* 3.7) e viene per lo più tradotto con «muretto, piccolo muro», anche se semanticamente non è un diminutivo[51]. Nel *corpus* dei contratti di affitto raccolti e studiati da Pernin è attestato solo nella nostra iscrizione. Il significato specifico del sostantivo nelle due clausole è poco chiaro ed è stato oggetto di discussione. Si tratta di un muro di recinzione o di terrazzamento? Nelle fonti antiche il sostantivo di norma impiegato per indicare questi due generi di strutture è αἰμασιά[52]. La clausola alle ll. 17-19 stabilisce che il locatario ripari a proprie spese i muretti che stanno crollando, che rivesta con una protezione tutti quelli lungo la strada e che li lasci così ricoperti al momento della partenza. Brunet, osservando la frequente occorrenza del verbo φράσσω, φράττω, «recintare, rinforzare, cingere», in ambito militare e il suo significato in questo contesto, sostiene che la clausola richiede al locatario di collocare sulla cresta dei muretti dei rami spinosi per impedire l'ingresso di animali all'interno della proprietà. Il verbo sembra infatti spesso implicare l'utilizzo di materiali deperibili o meno durevoli e, in ambito militare, risulta di norma riferirsi a blocchi o palizzate piuttosto che a fortificazioni vere e proprie. È quindi ragionevole ipotizzare che nel nostro caso esso alluda alla necessità di collocare al di sopra dei muretti del materiale di recinzione deperibile, come forse, per l'appunto, dei rami. Il termine τειχίον alle ll. 17 e 19 designerebbe quindi dei muretti di recinzione a secco: il loro scopo sarebbe quello di delimitare l'area coltivata e proteggerla dagli animali anche grazie ai rami spinosi di cui erano coperti[53]. Come opportunamente osserva

[48] «Nel complesso i lavori che occorre eseguire con maggiore puntualità sono la spollonatura e la zappatura di mezza stagione; è allora infatti che si verifica per la vite l'impulso a sviluppare i frutti già presenti e i germogli in cui essa comincia a produrre il frutto per l'anno successivo».

[49] «Avendo svolto del lavoro aggiuntivo nella distribuzione di grano».

[50] *IG* II².2496, ll. 25-28: «Se vi è un'*eisphora* o un qualsiasi altro pagamento di qualunque tipo, Eukrates li pagherà secondo la valutazione (della proprietà) di sette mine»; *ID* 503, l. 41: «Ma che l'intero pagamento ricada sui garanti in base alla porzione stabilita per ciascuno».

[51] SIEBERER 1950, 97-99.

[52] Nella maggior parte dei casi, il sostantivo αἰμασιά indica un muretto di pietra a secco che delimita un appezzamento. Tuttavia, esso risulta impiegato in molteplici sensi. V. PRICE-NIXON 2005 per un'analisi approfondita del sostantivo e delle sue occorrenze e per ulteriore bibliografia.

[53] BRUNET *et alii* 1998, N. 52, 227 [M. Brunet]. Interpretano così la clausola anche FOXHALL 1996, 50; RHODES-OSBORNE, *GHI*, N. 59, 283, 285; PRICE-NIXON 2005, 668-670; PERNIN, *Baux ruraux*, N. 131, 275 ed ERDAS 2020b, 175.

Lin Foxhall, la presenza di materiali deperibili rendeva necessaria una cura piuttosto regolare dei muretti. Inoltre, trattandosi di un rivestimento non permanente e stabile, ma removibile, il locatario avrebbe potuto portarlo via con sé al momento della partenza: la seconda parte della clausola, che obbliga infatti l'affittuario a lasciare i muretti così sistemati, mirerebbe a evitare questo tentativo [54].

Ll. 20-23: Κοπροφοράς ἐμβαλεῖ ἑκά[σ]|του ἐνιαυτοῦ πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν μετρητίδα[ς] | ἀρσίχ[ω]ι χ[ω]ρούσηι μέδ[ι]μνον τέσσαρα ἡμίεκτα· ἐὰν | δὲ μὴ ἐμβάληι, ἀποτείσει ἑκάστης ἀρσίχου τριώβολο[ν].
«(Il locatario) spargerà ogni anno centocinquanta metreti di letame in cesti della capacità di un medimno e un terzo; se non lo fa, pagherà tre oboli per ogni cesto».

L. 20: κοπροφοράς ἐμβαλεῖ: il sostantivo κοπροφορά è attestato solo nella nostra iscrizione. Il suo significato è però piuttosto trasparente. Si tratta infatti di una parola composta dai sostantivi κόπρος, «letame», e φορά, «trasporto, carico». Esso è impiegato insieme a ἐμβάλλω, «gettare in». Il verbo ricorre con κόπρος (il sostantivo più comunemente impiegato per indicare il letame inteso come concime) [55] anche alle ll. 24-25 della nostra iscrizione ed è frequente nei *Geoponica* [56].

La trattatistica agronomica discute l'impiego del letame come concime riguardo alla preparazione, alle tipologie e alle modalità di applicazione, che potevano variare in base al tipo di terreno e alle specie vegetali [57]. Gli antichi erano dunque ben consapevoli dell'importanza dello sterco per la concimazione del suolo. Le clausole del nostro contratto ne offrono un ulteriore esempio. In queste linee il contratto infatti obbliga il locatario a spargere una certa quantità di letame sul suolo ogni anno (pari a ca. 70/80 litri) [58] e fissa una multa in caso di inadempienza. L'importanza di questo intervento è sottolineata dalla proposizione successiva in cui, come si vedrà, si richiede al locatario di giurare ai *neopoiai* di aver concimato il suolo come previsto dal contratto (ll. 24-25). Più avanti nel testo, alle ll. 40-45, si stabilisce che, prima della partenza, il locatario lasci la medesima quantità di letame nella proprietà e la misuri al cospetto dei *neopoiai* (v. *infra*).

L. 22: ἀρσίχωι: «canestro, cesto di vimini». Il sostantivo figura anche a l. 42, sempre in relazione al letame. La sua etimologia è incerta [59]. A livello epigrafico, il termine risulta attestato solo nella nostra iscrizione. Le occorrenze letterarie sono invece più numerose. Sembra che l'ἄρσιχος venisse impiegato come contenitore di prodotti di vario genere. In Teofrasto, *CP* I.7.2, dove figura nella forma ἄρριχος, si spiega che i semi venivano riposti in soffitta all'interno di cesti sospesi (ἐν ὑπερῴοις τιθέασι καὶ κρεμαννύουσιν ἐν ἀρρίχοις) per proteggerli dall'umidità.

Ll. 24-25: Πίστιν δὲ ποιήσει πρὸς τοὺς νεωποίας, ἧ μὴν ἐμβεβλη|κέναι τὴ[ν κό]προν κατὰ τὴν συγγραφήν.
«(Il locatario) farà solenne promessa ai *neopoiai* di aver sparso il letame conformemente al contratto».

L. 24: πίστιν δὲ ποιήσει πρὸς τοὺς νεωποίας: tra i contratti di affitto, *IG* XII.7.62 costituisce l'unica attestazione di πίστιν con il verbo ποιέω. Nella sua forma più estesa, l'espressione ricorre di norma con il verbo ποιέω al medio e il sostantivo πίστις al plurale (ποιεῖσθαι πίστεις πρός τινας). È frequente in letteratura (v. es. X. *HG* I.3.12: μετὰ ταῦτα ὤμοσεν ὁ μὲν ἐν Χρυσοπόλει οἷς Φαρνάβαζος ἔπεμψε Μιτροβάτει καὶ Ἀρνάπει, ὁ δ' ἐν Καλχηδόνι τοῖς παρ' Ἀλκιβιάδου Εὐρυπτολέμῳ καὶ Διοτίμῳ τόν τε κοινὸν ὅρκον καὶ ἰδίᾳ ἀλλήλοις πίστεις ἐποιήσαντο) [60], ma piuttosto rara a livello epigrafico (una delle sue poche attestazioni è in *IG* II$^3$.1.1323, ll. 19-20, πίστεις

[54] Foxhall 1996, 50.
[55] V. τὴν κόπρον, l. 25.
[56] V. es. V.35, IX.15.
[57] Cfr. Thphr. *HP* II.7.4, VII.5.1; Cato *agr*. 36; Varro *rust*. I.38; Verg. *georg*. I.80; Colvm. II.14; Plin. *nat.* XVII.50-53, XVIII.192-194; *Geoponica* II.21, V.26. V. Amouretti 1986, 62-63 per una sintesi su questi aspetti.
[58] Cfr. Osborne 1987, 37; Brunet *et alii* 1998, N. 52, 224, n. 13 [M. Brunet - G. Rougemont].
[59] V. Chantraine 1999, *s.v.* «ἄρριχος», 115; Beekes 2010, I, *s.v.* «ἄρριχος», 140.
[60] «Dopo di che, sia Alcibiade a Crisopoli, alla presenza degli inviati di Farnabazo Mitrobate e Arnape, sia Farnabazo a Calcedone, davanti ai delegati di Alcibiade Euriptolemo e Diotimo, pronunciarono un giuramento a nome delle rispettive comunità e contrassero anche privatamente impegni reciproci» [trad. U. Bultrighini]. Cfr. Th. IV.51 (τοῦ δ' αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Χῖοι τὸ τεῖχος περιεῖλον τὸ καινὸν κελευσάντων Ἀθηναίων καὶ ὑποπτευσάντων ἐς αὐτούς τι νεωτεριεῖν, ποιησάμενοι μέντοι πρὸς Ἀθηναίους πίστεις καὶ βεβαιότητα ἐκ τῶν δυνατῶν. «Nello stesso inverno i Chii abbatterono le loro nuove mura, seguendo l'ordine degli Ateniesi, che li sospettavano di preparare qualche atto d'insurrezione contro di loro: ma prima ottennero dagli Ateniesi le assicurazioni e la garanzia più sicura che potevano» [trad. G. Donini]). L'interpretazione del passo è discussa, v. Hornblower 1991, 209-210.

| ποιησάμενοι πρὸς ἀλλήλους [decreto onorario per Eumene II e i suoi fratelli, datato poco dopo il 175 a.C.]). A ogni modo il suo significato è sostanzialmente equivalente a quello di πίστιν ἐπιθήσει (l. 34) e della formula più breve δοῦναι πίστιν (v. es. in letteratura HDT IX.91.2: '…σὺ δὲ ἡμῖν ποίεε ὅκως αὐτός τε δοὺς πίστιν ἀποπλεύσεαι καὶ οἱ σὺν σοὶ ἐόντες οἵδε, ἦ μὲν Σαμίους ἡμῖν προθύμους ἔσεσθαι συμμάχους'; nella documentazione epigrafica *IG* II².43, ll. 30-31, [περὶ τούτων π]ίστιν δῶναι α[ὐτοῖς] [decreto di invito a aderire alla Seconda Lega Ateniese, 378/377 a.C. [Atene]) o δοῦναι πίστεις (v. es. in letteratura TH. IV.86.2: οὔκουν ἀξιῶ οὔτ' αὐτὸς ὑποπτεύεσθαι, πίστεις γε διδοὺς τὰς μεγίστας; nella documentazione epigrafica *IG* XII.9.191, ll. 10-11: καὶ πίστεις δοῦναι ἐν Ἀπόλλωνο]ι Δα[φ]νηφόρου Χαιρεφάνει [accordo tra Chairephanes e la città di Eretria per il recupero di un'area paludosa, fine IV sec. a.C.]) [61].

L. 25: τὴν κόπρον: come anticipato, si tratta del sostantivo più frequentemente utilizzato per indicare il letame come concime [62] ed è impiegato in questo senso anche nella nostra iscrizione. Le sue attestazioni con questa accezione sono numerose. Tra le testimonianze letterarie, si possono segnalare HOM. *Od*. XVII.296-299, X. *Oec*. 20.11 e THPHR. *HP* II.7.4. Il sostantivo è impiegato in questo senso in diversi contratti di affitto, come es. in *I.Rhamnous* Suppl. 512, ll. 24-26 (τὰ [ἄ]χυρα κατ[αλ]είψ(ε)ι τὰ γενόμ[ε]|να ἅπαντα ἐν τ[ῶ]ι χωρίωι κ[αὶ τ]ὴγ κόπρον [κ]αὶ τὰς χάρακας ἀπ[ά]σας αἷς ἂν [χρῆ]ται) e in *I.Rhodische Peraia* 354B, ll. 12-13 (χόρτον δὲ καὶ – c. 6 – καὶ καλά]|μαν καὶ ἄχυρα καὶ κ[ό]πρ[ον μὴ ἐκφερέτω ἐκ τοῦ ἀγροῦ]) [63].

Ll. 26-27: Τὰς ἀμπέλους τὰς | ἐκκοπτομένας ἀποδιδόσθωσα[ν] οἱ νεωποῖαι.
«I *neopoiai* mettano in vendita le viti recise».

L. 27: ἐκκοπτομένας: da ἐκκόπτω, «tagliare via, recidere». In letteratura le attestazioni del verbo in riferimento alla vite non sono numerose: si trova in STR. VII.3.11 (τῆς δ' εὐπειθείας σημεῖον: ἐπείσθησαν γὰρ ἐκκόψαι τὴν ἄμπελον καὶ ζῆν οἴνου χωρίς) [64] e in PLU. *Moralia* (*Quomodo adolescens poetas audire debeat*) 15e (οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρατερὸς Λυκόοργος ὑγιαίνοντα νοῦν εἶχεν, ὅτι πολλῶν μεθυσκομένων καὶ παροινούντων τὰς ἀμπέλους περιιὼν ἐξέκοπτεν ἀντὶ τοῦ τὰς κρήνας ἐγγυτέρω προσαγαγεῖν) [65]. Più frequentemente ha per oggetto l'ulivo. Il parallelo più vicino si trova in Tucidide (ἐτείχιζον οὖν ἐξελθόντες ἀπὸ τῆς σφετέρας πόλεως ἀρξάμενοι, κάτωθεν τοῦ κύκλου τῶν Ἀθηναίων ἐγκάρσιον τεῖχος ἄγοντες, τάς τε ἐλάας ἐκκόπτοντες τοῦ τεμένους καὶ πύργους ξυλίνους καθιστάντες) [66]. Il verbo è attestato anche in *IG* II².2492, il già citato contratto da Aixone. Anche in questo caso esso è impiegato a proposito dell'ulivo. Il verbo figura alle ll. 32-34 (ἐπειδὴ οἱ μισθωταὶ τῆς Φελ|λεῖδος Αὐτοκλῆς καὶ Αὐτέας συνχωροῦσιν ὥστε ἐκκό|ψαι τὰς ἐλάας Αἰξωνεῦσιν) e alle ll. 41-43 (τὸν δὲ πριάμενον τὰς ἐλάας ἐκκόψαι ἐ|πειδὰν Ἀνθίας τὸν καρπὸν κομίσηται τὸν μετ' Ἀρχία|ν ἄρχοντα πρὸ τῶ ἀρότο) [67]. Il demo decide di recidere gli ulivi della proprietà e di metterli in vendita. Evidentemente, gli alberi erano diventati improduttivi, o perché malati o, forse, più semplicemente, a causa dell'età [68]. Per favorirne una nuova crescita, si decide di operare una potatura radicale [69]. Il procedimento è descritto da Teofrasto in *HP* II.7.2-3 [70]. Le complesse misure adottate per trarne profitto e in merito agli interessi suggeriscono che il legname ricavato

[61] HDT IX.91.2: «Riprendi ora il mare dopo aver assicurato, tu e quelli che sono con te, che i Sami saranno disposti ad esserci alleati fedeli» [trad. A. Fraschetti]; TH. IV.86.2: «Pretendo dunque che non mi si sospetti, dato che vi fornisco le maggiori assicurazioni» [trad. G. Donini].

[62] V. κοπροφορὰς ἐμβαλεῖ, l. 20 per una trattazione più approfondita sull'impiego del letame come concime.

[63] *I.Rhamnous* Suppl. 512, ll. 24-26: «(Il locatario quando se ne andrà) lascerà tutta la paglia prodotta nel campo, il letame e tutti i pali (i sostegni per le viti) che utilizza»; *I.Rhodische Peraia* 354B, ll. 12-13: «(Il locatario) non porti fuori dal campo il foraggio ... la stoppia, la paglia e il letame».

[64] «Ciò è indice della loro totale obbedienza: furono persuasi a tagliare le loro viti e a vivere senza vino».

[65] «"Neppure il figlio di Driante, il possente Licurgo" [HOM. *Il*. VI.130], era sano di mente, lui che, vedendo tanta gente ubriaca e traviata dal vino, andava in giro a recidere le viti, invece di portare più vicino l'acqua delle fonti» [trad. E. Lelli - G. Pisani].

[66] TH. VI.99.3: «Usciti dunque dalla loro città cominciarono la costruzione, conducendo un muro trasversale sotto il muro circolare degli Ateniesi, tagliando gli olivi del recinto sacro e costruendo delle torri di legno» [trad. F. Ferrari].

[67] Ll. 32-34: «Dal momento che i locatari di Phelleis, Autokles e Auteas, concordano nel tagliare gli ulivi a beneficio dei cittadini di Aixone...»; ll. 41-43: «L'acquirente tagli gli ulivi dopo che Anthias avrà raccolto i frutti oppure avrà effettuato la raccolta dei frutti dell'anno dell'arconte che succede ad Archias, prima della semina».

[68] Secondo Teofrasto, la produttività di un ulivo diminuisce dopo circa duecento anni (*HP* IV.13.4-5).

[69] Nella nostra iscrizione intendono il verbo come «sradicare» *I.jur. gr*. I, 253, N. 8, 506 e DELAMARRE 1901, 168 («arrachés»); come «tagliare»; POUILLOUX, *Choix* 35 («coupées»); BRUNET *et alii* 1998, N. 52, 224 [M. Brunet - G. Rougemont]; PERNIN, *Baux ruraux*, N. 131 e CHANDEZON, *Elevage*, N. 34 («coupés»); come «potare» OSBORNE 1987, 37 («cut down»); FOXHALL 1996, 49 («prunings») e RHODES-OSBORNE, *GHI*, N. 59 («cut off»).

[70] V. ACKERMANN 2018, N. 7, 210.

fosse di valore non trascurabile. L'iscrizione di Amorgos è molto meno dettagliata. Nel testo si precisa solamente che la vendita del legno ricavato dalle viti recise spetta ai *neopoiai*[71]. Forse questa differenza è dovuta al minor valore del legno di vite. A ogni modo, anche per i terreni di Zeus *Temenites* ad Amorgos possiamo immaginare che le viti vengano potate perché divenute improduttive[72] e che quindi il taglio serva a garantire una nuova crescita.

L. 27: ἀποδιδόσθωσαν: da ἀποδίδωμι, «restituire, rendere». Al medio ha il significato di «vendere». Il parallelo più vicino è nel contratto da Aixone sopra citato (ll. 35-36: ἀπ|οδώσονται τὰς ἐλάας τῶι τὸ πλεῖστον διδόντι; ll. 45-46: οἵδε ἡιρέθησαν ἀποδόσθαι τὰ|ς ἐλάας· Ἐτεοκλῆς, Ναύσων, Ἀγνόθεος. *vac.*)[73].

Ll. 27-32: Τὰς τράφα[ς] | ὀρύξει ἐμ μηνὶ Εἰραφιῶνι, ὅπου ἂν σταθμήσωνται οἱ νε[ω]|ποῖαι, τετράποδας καὶ τρίποδας, καὶ τὰ φυτὰ ἐμβαλεῖ | παρόντων τῶν νεωποιῶν, ἀμπέλους εἴκοσιν δι'ὀπόσου | ἂν κελεύωσιν οἱ νεωποῖαι, συκᾶς δέκα, καθ'ἕκαστον τὸν | ἐνιαυτόν.
«(Il locatario) scaverà le trincee nel mese di Eiraphion, là dove indicheranno i *neopoiai*, di quattro e tre piedi, e vi collocherà le piante in presenza dei *neopoiai*, venti viti, distanziate come ordinato dai *neopoiai*, e dieci alberi di fico, ogni anno».

Ll. 27-28: τὰς τράφας ὀρύξει: τράφη è un termine raro e probabilmente costituisce una variante per metatesi di τάφρη, forma ionica che si incontra anche in letteratura del sostantivo τάφρος, «fossa, trincea». Τράφη è attestato solo in questa iscrizione e nei contratti di affitto da Amos sopra menzionati (*I.Rhodische Peraia* 353A, l. 8: βάθος ὀρύσ̣σων τὰν τράφαν; Blümel 2002, N. 353 A, l. 8: βάθος ὀρύσσων τὰν τράφαν). La metatesi si trova anche con il sostantivo maschile nelle tavole di Eraclea in Lucania, *IG* XIV.645, a più riprese (es. I, l. 130: τὰς δὲ τράφως; II, l. 51: ἐπὶ τὰν τράφον)[74]. Oltre ai documenti epigrafici dalla perea di Rodi, il parallelo più vicino è in Thphr. *CP* III.12.1 (Οὐ γὰρ γύρους ἀλλὰ πᾶσαν εἰ δύνατον ὀρυκτέον ἵν› ὡς μάλιστα συνεργασθεῖσα δέχηται τὸ ὕδωρ. Εἰ δὲ μὴ τάφρους ὡς βαθυτάτας καὶ μεγίστας ποιοῦντα συσκάπτειν ὅτι μάλιστα πρὸς αὐτὸ τὸ φυτὸν ὅπως ἥκιστα διαθερμαίνηται τοῦ θέρους)[75]. Il termine τάφρος è impiegato ancora oggi: nel *Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης* è definito «canale scavato nel terreno, trincea, fosso»[76].

Il significato specifico di τράφη e delle ll. 27-32 non è stato sempre ben inteso. Théophile Homolle fu il primo a riconoscere in τράφη una variante di τάφρη, sulla base del confronto con τράφος nelle tavole di Eraclea. In questi noti documenti, τράφος è impiegato per indicare i canali di drenaggio e di irrigazione dei terreni della proprietà sacra di Dioniso (I, l. 130: τὰς δὲ τράφως). Homolle accostò il significato di τράφη a quello del termine ἄντομος: il sostantivo figura più volte nelle tavole di Eraclea e indica le fosse realizzate lungo il perimetro della proprietà per posizionarvi cippi confinari. Lo studioso interpretò poi i termini τετράποδας e τρίποδας nel nostro contratto come due aggettivi sostantivati che alluderebbero alla dimensione dei cippi[77]. La corretta interpretazione del senso di queste linee si deve a Brunet, che ha inteso τράφη alla luce del passo di Teofrasto sopra citato: τράφη indica la fossa che viene scavata per la piantagione delle colture[78]. Questa operazione è ricordata anche da altri autori antichi. Il lessico impiegato nelle testimonianze letterarie differisce da quello utilizzato nel nostro contratto, ma risulta nel complesso piuttosto omogeneo. I verbi maggiormente utilizzati per indicare questa operazione sono ὀρύσσω e προορύσσω[79]. Il primo si incontra in un bel passo dell'*Economico* di Senofonte (19.2-3: οὐ γὰρ σύ, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἐπίστασαι: πῶς; ἐγὼ ἔφην, ὅστις μήτ' ἐν ὁποίᾳ τῇ γῇ δεῖ φυτεύειν οἶδα μήτε ὁπόσον βάθος ὀρύττειν †τὸ φυτὸν† μήτε ὁπόσον πλάτος μήτε ὁπόσον μῆκος τὸ φυτὸν ἐμβάλλειν μήτε ὅπως ἂν ἐν τῇ γῇ κείμενον τὸ φυτὸν μάλιστ' ἂν βλαστάνοι. ἴθι δή, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, μάνθανε ὅ τι μὴ ἐπίστασαι. βοθύνους μὲν γὰρ οἵους ὀρύττουσι

[71] Nel contratto da Aixone l'incarico è affidato a tre cittadini appositamente nominati, al demarco, ai tesorieri e al locatario.

[72] Thphr. *HP* IV.13.5 afferma che la vite è la pianta più longeva insieme all'ulivo.

[73] Ll. 35-36: «(I cittadini scelti, insieme al demarco, ai tesorieri e al locatario) venderanno gli ulivi al miglior offerente»; ll. 45-46: «Sono stati scelti per la vendita degli ulivi Eteocle, Nausone, Agnoteo».

[74] La metatesi delle liquide non è infrequente nelle iscrizioni, v. Wachter 2001, 235.

[75] «Non bisogna scavare fosse intorno all'albero, ma se possibile tutto il terreno in modo che, essendo stato completamente lavorato, assorba al meglio la pioggia. Altrimenti, bisogna realizzare fosse quanto più grandi e profonde possibile e rincalzare il più possibile la pianta stessa per ridurre al minimo il riscaldamento in estate».

[76] Δημητρακος 1964, XIV, *s.v.* «τάφρος», 7121.

[77] Homolle 1892, N. 6, 285-286. La tesi di Homolle è accolta da Pouilloux, *Choix*, N. 35, 137.

[78] In Brunet *et alii* 1998, N. 52, 229-230.

[79] Per ὀρύσσω v. X. *Oec.* 19.5, 13; *Geoponica* V.12; per προορύσσω v. Thphr. *CP* III.4.1; *HP* II.5.1.

τοῖς φυτοῖς οἶδ' ὅτι ἑώρακας, ἔφη. καὶ πολλάκις ἔγωγ', ἔφην. ἦδη τινὰ οὖν αὐτῶν εἶδες βαθύτερον τριπόδου; οὐδὲ μὰ Δί' ἔγωγ', ἔφην, πενθημιποδίου. τί δέ, τὸ πλάτος ἤδη τινὰ τριπόδου πλέον εἶδες; οὐδὲ μὰ Δί', ἔφην ἐγώ, διπόδου)[80]. La fossa da scavare è invece generalmente indicata con i sostantivi βόθρος e γύρος[81]. Nella trattatistica agronomica antica si discute soprattutto sulle misure di queste fosse, sulla loro larghezza e sulla loro profondità. Esse variavano da coltura a coltura e in base al tipo di suolo e alla morfologia della superficie. Brunet afferma opportunamente che i termini τετράποδας e τρίποδας impiegati nella nostra iscrizione sono due aggettivi che indicano le misure, la larghezza e la profondità, delle fosse da realizzare. Nel caso specifico, si tratta di fosse larghe 4 piedi (ca. m 1.20) e profonde 3 (ca. m 0.90).

L. 28: σταθμήσωνται: σταθμάομαι, diatesi media del verbo σταθμάω (ionico σταθμέω), «misurare». Il parallelo più vicino è in E. *Ion* 1137 (πλέθρου σταθμήσας μῆκος εἰς εὐγωνίαν [*scil*. τὴν σκηνήν])[82]. Nella nostra iscrizione il verbo allude alle operazioni di misurazione che dovranno eseguire i *neopoiai* per stabilire la collocazione delle fosse. Il senso dell'operazione è chiarito dal confronto con i già citati contratti da Amos. In questi documenti figura una clausola che indica le modalità di piantagione di viti e alberi di fico. La corretta interpretazione del suo significato si deve a François Salviat. Lo studioso sostiene che in questi documenti le misure riportate non si riferiscono alla profondità delle fosse da scavare, ma allo spazio da lasciare tra una vite e l'altra[83]. L'intervallo varia a seconda se esse debbano essere piantate in un terreno in pianura o roccioso (*I.Rhodische Peraia* 353A, ll. 3-9: φυτεύσει] δὲ κατὰ μνᾶν ἑκάστα|[ν τοῦ μισθώματος ἀμπέλους, φυτὰ] μὴ ἐλάσσω [χι]λίῳν, ἐμ μὲ|[ν τᾶι λείαι μὴ ἔλασσον διὰ τεσ]σάρων ποδῶν καὶ ἡμιποδίου, | [σποράν διαλείπων μὴ ἔλ]ασσον ποδῶν ἕξ, ἐν δὲ τᾶι τραχείαι[ι μὴ ἔλασσον διὰ τεσσ]άρων ποδῶν, σποράν διαλείπων μὴ ἔλασσ|[ον ποδῶν τεσσ]άρων, βάθος ὀρύσσων τὰν τράφαν κ̣αὶ ἐν τᾶι λ|[είαι καὶ ταὶ] τραχείαι μὴ ἔλασσον πέντε ἡμιποδίων)[84]. Diversamente dai documenti di Amos, il nostro contratto non fornisce indicazioni al riguardo, ma lascia ai *neopoiai* la libertà di stabilire le misure (ll. 28-29: ὅπου ἂν σταθμήσωνται οἱ νε[ω]|ποῖαι). Brunet ne individua la ragione nella necessità di adattarsi a un suolo dalla superficie molto irregolare[85]. L'interpretazione è accolta da Pernin e sembra convincente[86].

L. 29: τὰ φυτὰ ἐμβαλεῖ: il parallelo più vicino è in X. *Oec*. 19.2, citato sopra nel commento alle ll. 27-28, τὰς τράφας ὀρύξει. Il verbo indica l'azione di collocare le piante all'interno delle fosse scavate. Le informazioni fornite non sono sufficienti per sapere con precisione come fossero collocate le piante all'interno della vigna e in che rapporto fossero viti e ficaie. Brunet esclude che possa trattarsi di viti maritate, cioè di viti che impiegavano il tronco di altri alberi come sostegno, una pratica diffusa e ben attestata nelle fonti antiche. Secondo la studiosa, si tratterebbe piuttosto di viti striscianti, il tipo di coltivazione maggiormente impiegato ancora oggi nelle Cicladi, continuamente battute dai venti[87].

L. 32: Ἐποικοδομήσει τειχίον ὑπὲρ γῆς.
«(Il locatario) innalzerà un muretto sul suolo».

L. 32: τειχίον: del significato del sostantivo a l. 17 si è già discusso. Definire con precisione la natura e la funzione del τειχίον qui menzionato risulta più difficile. Brunet osserva opportunamente che, quale ne sia lo scopo specifico, la sua costruzione deve essere messa in relazione con la piantagione delle nuove colture, menzionata alle linee immediatamente precedenti. La studiosa inoltre sostiene che il muretto è stato eretto impiegando le pietre rimosse durante la realizzazione delle fosse per la piantagione[88]. Credo,

[80] «"Dunque, non ne sai niente?", disse Iscomaco. "Come potrei?", replicai. "Io non so né in che tipo di terreno si debba piantare, né a che profondità si debba scavare, né in quale spazio né a quale altezza si debba porre la pianta, né come la pianta possa germogliare nel modo migliore una volta posta nella terra". "Su, allora – disse Iscomaco –, impara quel che non sai. Io, infatti, so che hai già visto che tipo di buche si scavano per piantare gli alberi". "E anche spesso", commentai. "E ne hai già vista una più profonda di tre piedi?". "No, per Zeus – risposi –, neppure di due piedi e mezzo!". "E poi, ne hai già vista una più larga di tre piedi?". "No, per Zeus – replicai –, neppure di due"» [trad. L. De Martinis].

[81] Per βόθρος v. X. *Oec*. 19.13; *Geoponica* V.12. Per γύρος v. THPHR. *CP* III.4.1; *HP* II.5.1.

[82] «Calcolò la misura di un pletro per ciascun lato di un quadrato» [trad. M.S. Mirto].

[83] SALVIAT 1993.

[84] *I.Rhodische Peraia* 353A, ll. 3-9: «(Il locatario) pianterà per ogni mina del prezzo fissato per l'affitto almeno mille piedi di vite: in pianura, con uno spazio di almeno quattro piedi e mezzo, lasciando una striscia di terra seminata di almeno sei piedi; in un terreno roccioso, con uno spazio di almeno quattro piedi, lasciando una striscia di terra seminata di almeno quattro piedi, scavando la fossa di una profondità di almeno cinque mezzi piedi, in pianura e in un terreno roccioso». V. anche BLÜMEL 2002, N. 353A, ll. 3-12.

[85] In BRUNET *et alii* 1998, N. 52, 230.

[86] PERNIN, *Baux ruraux*, N. 131, 275.

[87] In BRUNET *et alii* 1998, N. 52, 230.

[88] *Ibid*., N. 52, 224 [M. Brunet]. La tesi è accolta da PERNIN, *Baux ruraux*, N. 131, 275.

d'accordo con Foxhall, che l'espressione ὑπὲρ γῆς militi a favore dell'ipotesi che, anche in queste linee, τειχίον designi un muretto a secco unico e isolato, eretto probabilmente con lo scopo di proteggere le nuove colture [89].

Ll. 33-34: ὁ δὲ μισθωσάμενο[ς] | πίστιν ἐπιθήσει πρὸς τοὺς νεωποίας.
«Il locatario presterà giuramento ai *neopoiai*».

L. 34: πίστιν ἐπιθήσει: πίστιν ἐπιτίθημι, «fare una solenne dichiarazione, prestare giuramento (a conferma di qualcosa)». Il significato dell'espressione, che spesso si accompagna a un esplicito riferimento a un giuramento, è vicino a quello di πίστιν δὲ ποιήσει (l. 24). A livello epigrafico, a quanto mi consta, figura solo nella nostra iscrizione, mentre è molto frequente in Demostene (v. es. 29.26, καὶ πρὸς τούτοις ἡ μήτηρ κατ' ἐμοῦ καὶ τῆς ἀδελφῆς, οἳ μόνοι παῖδές ἐσμεν αὐτῇ, δι' οὓς κατεχήρευσε τὸν βίον, πίστιν ἤθελεν ἐπιθεῖναι παραστησαμένη) [90].

Ll. 34-35: Ἐὰν δὲ μὴ ἐμφυτε[ύ]ι[σηι] τὰ φυτά, ἀποτεισάτω ἑκάστου δραχμήν.
«Se (il locatario) non farà attecchire le piante, paghi una dracma per ciascuna».

Ll. 34-35: ἐμφυτεύ|σηι (τὰ φυτά): da ἐμφυτεύω, abitualmente inteso come «impiantare, innestare». In Teofrasto è spesso impiegato in senso tecnico per indicare un particolare tipo di innesto, quello a spacco [91]. Nel nostro contratto questa interpretazione è esclusa dal significato delle operazioni descritte nelle linee immediatamente precedenti. In questo contesto il significato di (τὰ φυτά) ἐμφυτεύ|σηι va messo in relazione con τὰ φυτὰ ἐμβαλεῖ (l. 29) e visto come la sua naturale conseguenza: esso sembra perciò alludere a una cura dell'affittuario che ha come risultato il radicamento della pianta, espresso da verbi ριζόω, «radicarsi, attecchire, pigliare» [92]. A livello epigrafico i paralleli più vicini sono *I.Philippi*$^2$ 544, ll. 17-18 (ἐδοκίμασαν τοὺς ἐνφυτεύσαντας κα[ὶ ἐπι|μ]ελ̣ομένους ἔχειν ἐπικαρπίαν ἀ[μπέλωνμὲν ἐξ] ἡμισείας) [93] e *SEG* 30.1382 (C), ll. 5-7, τὸν ὄντα ἐν τῷ χωρίῳ κάλαμον ταῖς [— — — ἀμπέ]|λοις ἀρκοῦντα βούλομαι ἐξ ἴσης τοῖς ἀμπελῶσιν διαιρεῖσθ[αι — — — ταῖς] | ἐνφυτευομέναις ἀμπέλοις ἐν τοῖς ἰδίᾳ κατῳκειμένοις πλ[έθροις — — —] [94]; in letteratura, D.Chr. 7.27 (ἀμπέλους ἐμπεφυτεύκασι πολλὰς) e Alciphr. II.10.1 (ἐλάδια ἐμφυτεύειν) [95]. In queste linee il contratto dunque stabilisce che nel caso in cui le nuove colture, quelle indicate alle ll. 30-31, non attecchiscano, un'evenienza evidentemente addebitata a scarsa cura da parte del locatario, l'affittuario stesso debba pagare una multa pari a una dracma per pianta.

Ll. 35-37: Πρόβατα δ[ὲ] | [μὴ] ἐξέστω ἐμβιβάσκειν εἰς τὸ τέμενος μηδενί· εἰὰν δ' [ἐμ]ι[βιβά]σκηι, ἔστω [τὰ] πρόβατα ἱερὰ τοῦ Διὸς τοῦ Τεμενίτου.
«Non sia permesso a nessuno di introdurre bestiame nel *temenos*; se qualcuno lo introduce, il bestiame diventi proprietà sacra di Zeus *Temenites*» [96].

Diversi documenti epigrafici dalle isole dell'Egeo, raccolti e studiati da Christophe Chandezon, pongono limiti al pascolo [97]. Nella maggior parte dei casi il divieto di introdurre bestiame è circoscritto a una specifica area sacra (come es. in *LSCG* 116, ll. 2-5: ἐν τ]|οῖς ἄλσεσιν μ[ὴ ποιμ]|αίνειν μηδὲ κοπρε[όε]|ν, [Chios]; *SIG*$^3$ 338, ll. 30-33: εἰ δέ κα | πρόβατα ἐσβάλῃι, | ἀποτεισάτω ὑ|πὲρ ἑκάστου προβάτου ὀβολὸν | ὁ ἐσβαλών [Rodi]; *SIG*$^3$ 685, ll. 83-84: ἄνωθεν διεκεκώλυτο ἵνα μηθεὶς ἐν τῷ ἱ|ερῶι τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου μήτε ἐννέμηι, [Magnesia]) [98]; in alcuni, invece, si riferisce

[89] Foxhall 1996, 51.

[90] «Inoltre mia madre era pronta a presentare giuramento sulla persona mia e di mia sorella, i suoi unici figli, per i quali ha preferito passare la vita in vedovanza» [trad. P. Cobetto Ghiggia].

[91] V. es. *CP* I.6.10, II.14.4-5; *HP* IV.14.4. Nei *Geoponica* il verbo tecnico impiegato per indicare l'innesto è ἐγκεντρίζω.

[92] V. ad es. X. *Oec*. 19.9; Thphr. *CP* I.2.1.

[93] «(I buleuti) hanno deciso che coloro che impiantano gli alberi e li curano ricevano parte del raccolto, delle viti la metà...».

[94] Dopo aver dato l'ordine di piantare nuove viti (ll. 2-3), il testo (un atto di fondazione di inizio III sec. d.C.) recita: «Il canneto che si trova nel luogo ... voglio che sia diviso in modo sufficiente alle viti e in maniera paritaria tra le vigne ... alle viti piantate nelle superfici possedute in privato».

[95] D.Chr. 7.27: «...Hanno piantato molte viti». Alciphr. II.10.1: «...Per accogliervi i piantoni d'olivo» [trad. L. Fiore].

[96] L'analisi e l'interpretazione qui presentate sono già state esposte in Nafissi 2025a.

[97] Chandezon, *Elevage*.

[98] *LSCG* 116, ll. 2-5: «Che sia vietato pascere il bestiame nei boschi sacri o lasciarvi immondizia»; *SIG*$^3$ 338, ll. 30-33: «E se qualcuno introduce del bestiame, chi lo ha introdotto paghi un obolo per ciascun capo di bestiame»; *SIG*$^3$ 685, ll. 83-84: «Fin dal principio, era proibito a chiunque far pascere il bestiame nel santuario di Zeus *Diktaios*».

a terreni agricoli pertinenti a proprietà sacre (come es. in *ID* 1416B. I, ll. 45-46: μὴ ἐξέστω δὲ πρόβατα εἰς τὰς ἀμ|πελους ἐμβαλεῖν; *ID* 503, ll. 20-21: ἐὰν τ[ὰ] πρόβατα τρέφωσιν, τοῦ μηνὸς τοῦ Ἀρτεμισιῶνος κατὰ τὸ πρόβατον ἕκαστον, πάντων δὲ [ἃ] ἂν τρέφωσ[ι] | .....οντα ἀκίνδυνον παν[τὸς κιν]δύνου, e ll. 28-29: ὅσοι ἂμ μὴ τρέφωσι πρόβατα, ἀποδώσουσιν ἅπαν τὸ μίσθωμα ἀκίνδυνον τοῦ μηνὸς τοῦ Μεταγειτονιῶνος)[99]; in altri, infine, è esteso a un'intera isola (es. *IG* XII.5.1, ll. 2-5: ξένο|ς πρό]βατα μὴ νεμέτ|ω πλέ]ον πένθ' ἡμερ[έ]|ων, [Ios]; *IG* XII.7.509, ll. 4-6: ἐὰν δέ τις βιασόμενος αἶγας εἰσάγ[ειν ἢ] | τρέφειν ἐν τῆι νήσωι παρὰ τόδε τὸ ψ[ήφισ]|μα καὶ τὸν ὅρκον [Herakleia])[100].

La clausola è stata oggetto di riflessioni approfondite solo nelle più recenti edizioni complete del testo, quella di Brunet e Rougemont del 1998 e quella di Chandezon del 2003[101]. Questi studiosi hanno espresso opinioni divergenti sul suo significato, in particolare in riferimento al destinatario, all'area oggetto del divieto e, di conseguenza, agli effetti che tale proibizione ha sull'affittuario. Brunet, riprendendo in parte la tesi formulata qualche anno prima da Signe Isager e Jens Erik Skydsgaard, ritiene che il divieto sia rivolto a chiunque e quindi anche al locatario e che il sostantivo τέμενος indichi la totalità delle terre della proprietà. La studiosa sostiene che il bestiame di piccola e media taglia era bandito da tutti i terreni di proprietà del dio e che al loro interno non si praticava alcuna forma di allevamento. Brunet è inoltre dell'opinione che il locatario, non potendosi procurare il letame necessario per la concimazione, fosse costretto a spendere di propria tasca per acquistarlo e trasportarlo dall'esterno. Al momento della partenza del locatario, i *νεωποίαι* dovevano verificare la quantità del letame perché l'affittuario non cercasse di ridurre i costi frodando sulla quantità (ll. 40-43)[102]. Anche Chandezon, come Brunet, ragiona sull'area oggetto del divieto, ma la sua tesi prende le mosse da alcune considerazioni di Robert Parker in *Miasma.* Qui Parker mette in luce una sorta di gerarchia tra le terre di un santuario in termini di sacralità[103]. Anche su questa base, Chandezon sostiene che in questo caso il sostantivo τέμενος designa l'area più frequentemente denominata ἱερόν, cioè il santuario, connotato nella sua natura di «enclave au milieu des domaines sacrés». In questo modo, secondo Chandezon, la proibizione avrebbe per oggetto la porzione dei terreni considerata più sacra, quella in cui si sarebbero potuti trovare l'altare e forse anche il tempio (purtroppo del santuario a livello archeologico sappiamo ben poco) di Zeus *Temenites*[104]. Di conseguenza, la proibizione non ha effetto sulle attività che l'affittuario può svolgere sul terreno locato, ma intende impedire a chiunque di utilizzare impropriamente il τέμενος/ἱερόν come area di pascolo[105].

L'interpretazione del sostantivo τέμενος formulata da Chandezon sembra dubbia. È utile far riferimento alla distinzione fra i τεμήνη proposta da Irene Polinskaya. Abbiamo a che fare con un τέμενος inteso come *cultic precinct*, cioè un terreno usato a scopo cultuale, o con uno degli *agricultural estates* di proprietà del dio, sfruttati a scopo agricolo e concessi in affitto?[106] In molti testi, e in particolare nelle norme rituali, τέμενος indica effettivamente il terreno sacro del dio[107]. Tuttavia, nei contratti di locazione esso designa il terreno di proprietà del dio affittato e sottoposto ai lavori agricoli e, come tale, è oggetto di verbi quali μισθόω, ἐργάζομαι e γεωργέω[108]. Nei contratti di locazione si tratta talora di singoli (*sacred*) *agricultural estates* ben individuati, ma altre volte, come nel caso di un noto documento epigrafico, la *hiera syggraphe* di Delos, si stabilisce una regola generale, che vale per ciascuno e tutti i terreni sacri

[99] *ID* 1416B. I, ll. 45-46: «Non sia permesso introdurre bestiame nelle vigne»; *ID* 503, ll. 20-21: «Se alleveranno del bestiame nel mese di Artemision, per ogni capo di bestiame e di tutti quelli che alleveranno ... con monete autentiche», e ll. 28-29: «Coloro che non allevano animali, versino tutto il prezzo fissato per l'affitto con monete autentiche nel mese di Metageitnion».

[100] *IG* XII.5.1, ll. 2-5: «Che uno straniero non faccia pascolare il bestiame per più di cinque giorni»; *IG* XII.7.509, ll. 4-6: «E se qualcuno, usando la violenza per introdurre o allevare capre sull'isola contro questo decreto e il suo giuramento...». Quest'ultima iscrizione è stata da me analizzata più in dettaglio in Nafissi 2024 e 2025b.

[101] I primi editori si sono concentrati piuttosto sul verbo che indica l'azione vietata, ἐμβιβάσκω. La sua restituzione è di Delamarre (1901, 183) ed è accolta all'unanimità. Il verbo è un composto in ἐν- di βιβάσκω, un derivato di βίβημι/βιβάω, «camminare», con il suffisso -σκω, attestato con questo prefisso solo nella nostra iscrizione (al presente figura anche con altri prefissi: διαβιβάσκω in Hp. *Fract*. 4.23 e ἐπιβιβάσκω in Arist. *HA* 573b, v. Jiménez Delgado-García Zamora 2023, per un'analisi approfondita). Il suo significato è piuttosto trasparente e non si discosta molto da quello dei verbi più comunemente impiegati con il sostantivo πρόβατα in documenti epigrafici analoghi, quali εἰσβάλλω (es. *SIG*[3] 338, ll. 30-33, v. *supra*), ἐμβάλλω (es. *ID* 1416B. I, ll. 45-46 v. *supra*) e προσάγω (es. *IG* IX.1[2].3.748. III, ll. 41-43: εἰ δέ τις τῶν προβατέων τ[ῶν χ]|ρησαμένων τὰ πρόβατα ποτάγοι πρὸ τᾶ[ς λ]|ώτιος λωτῖξας ἀπαγέτω, «E se qualcuno dei pastori che hanno usato (il terreno) introduce il suo bestiame prima del bagno, lo conduca via dopo averlo lavato»). Un altro verbo dal significato analogo è εἰσάγω. Esso è attestato con il sostantivo αἶγας, «capre», in *IG* XII.7.509, l. 4.

[102] In Brunet *et alii* 1998, N. 52, 229.

[103] Parker 1983, in part. 162-163.

[104] L'attributo onomastico divino *Temenites* sarà oggetto di una trattazione più ampia in altra sede.

[105] Chandezon, *Elevage*, N. 34, 146-147.

[106] Polinskaya 2009, 244.

[107] V. es. *IG* XII Suppl. 126; *I.Oropos* 277; *IG* XII.4.1.539.

[108] V. es. *IG* XI.2.287 A, ll. 142-143; *IG* I[3].84, l. 32; *I.Rhamnous* Suppl. 512, ll. 3-5.

dell'isola: εἰὰν δὲ μὴ δύνωνται πρᾶ<ξα>ι, ἐξομόσαντες ἐπ[ὶ] Δι[ὶ] ἀγοραίωι [μ]ὴ δυνατοὶ εἶναι πρᾶ|[ξ]αι, ἀναγραφόντων αὐτοὺς εἰς τὴν στήλην πατρόθεν ὀφείλοντας τῶι θεῶι καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐγγυητάς, καὶ ἀνά|μισθούντων τὸ τέμενος (*ID* 503, ll. 36-38)[109]. Poiché il documento amorgino rappresenta un contratto-tipo, il termine τέμενος cui si riferisce la specifica proibizione di introdurre animali deve designare la porzione di terreni il cui uso è regolato dalle disposizioni del contratto stesso. Ovviamente la disposizione doveva valere per tutte le terre del dio messe a coltura e affittate.

Brunet riconosce invece, come anche a me sembra giusto, nel τέμενος l'*agricultural estate* di proprietà del dio e tuttavia neppure la sua esegesi risulta interamente convincente. Bisogna considerare l'intenzione profonda della clausola «non sia permesso a nessuno di introdurre bestiame nel *temenos*». Indubbiamente, la proibizione è rivolta anche al locatario, che potrebbe essere in possesso di bestiame allevato abitualmente altrove e volerlo "introdurre" nel τέμενος. Essa così intende impedire che i terreni agricoli del dio vengano presi in affitto e sfruttati come area di pascolo. Tuttavia, tale eventualità è piuttosto remota, dal momento che nelle linee immediatamente precedenti si prevede di multare l'affittuario nel caso in cui le venti viti e le dieci ficaie che egli è tenuto a piantare annualmente non attecchiscano (ll. 27-35) – un rischio che l'ingresso di animali nel terreno avrebbe reso molto concreto. È molto probabile che il divieto mirasse a tutelare soprattutto queste nuove colture: la vicinanza stessa tra le due clausole sembra suggerirlo. Le pesanti sanzioni imposte ai trasgressori con la confisca del bestiame a vantaggio del santuario e l'incoraggiamento offerto al privato che denuncia l'abuso assicurandogli la metà del valore degli animali confiscati testimoniano l'impegno della comunità in favore dell'affittuario e fanno da pubblica contropartita alle multe cui quest'ultimo potrebbe andare incontro (ll. 34-35). Il divieto è dunque posto innanzitutto a tutela dell'affittuario che utilizzi correttamente il terreno contro gli abusi di un qualsiasi altro soggetto che tenti di introdurre e far pascolare degli animali nelle proprietà di Zeus *Temenites*[110]. Brunet inoltre sopravvaluta gli effetti negativi della proibizione di pascolo sull'affittuario. È probabile che nella clausola in questione πρόβατα indichi il bestiame di piccola taglia e dunque ovini e caprini, come ritiene la stessa Brunet[111]. Perciò al locatario era permesso possedere buoi da lavoro per l'aratura. È difficile pertanto sostenere che l'affittuario non avesse modo di produrre il concime con il proprio bestiame. D'altra parte, l'importanza dello sterco per la produttività del suolo è sufficiente a spiegare l'attività di verifica affidata ai νεωποίαι.

L'analisi condotta spinge a formulare le seguenti conclusioni. Il divieto di pascolo alle ll. 35-39 non tutela la parte più sacra delle terre del dio, ma ogni terreno di proprietà del dio concesso in affitto. La proibizione è dunque rivolta anche al locatario, ma soprattutto a un qualsiasi altro soggetto che tenti di introdurre ovini e caprini nel τέμενος del dio. Lo scopo della clausola è quello di tutelare l'affittuario che fa un corretto uso del terreno, proteggendo le coltivazioni, in particolare le viti e le ficaie che è tenuto a piantare ogni anno e di cui, pena una sanzione, deve assicurare la crescita.

Ll. 37-39: [ἐν|δεικνύεν] ἐξέστω τῶι βουλομένωι ἐπὶ τῶι ἡμίσει εἰς τὴν | [βουλήν].
«Sia lecito per chiunque lo voglia denunciarli presso la *boule* per un compenso pari a metà (della sanzione)».

L. 38: ἐπὶ τῶι ἡμίσει: «per un compenso pari a metà (della sanzione)». L'espressione figura due volte nella nostra iscrizione, alle ll. 37-39, [ἐν|δεικνύεν] ἐ[ξ]έστω τῶι βουλομένωι ἐπὶ τῶι ἡμίσει εἰς τὴν |[βουλήν], e alle ll. 53-54, [……. τῶι βο]υλομένωι ἔστω ἐπὶ τῶι ἡμίσει ἐνδεικνύ[εν | τούτους πρὸς τοὺς] μαστ[ῆ]ρας[112], ed è attestata in altri documenti epigrafici (v. es. *IG* XII.3.87, ll. 9-10; *IG* XII.5.595, l. 16; *IG* XII.5.2, ll. 6-7; *IG* XII.7.515, ll. 129-130; *I.Magnesia* 99, ll. 14-15; *I.Priene B – M* 145, ll. 26-27), con alcune varianti, sia per il verbo che indica la denuncia (φαίνω in *IG* XII.3.87, ll. 9-10; *IG* XII.5.595, l. 16; *IG* XII.5.2, ll. 6-7; *I.Magnesia* 99, ll. 14-15 e *I.Priene B – M* 145, ll. 26-27; γράφω al

[109] «Se (gli *hieropoioi*) non sono in grado di riscuotere i debiti, devono giurare per Zeus *Agoraios* di non essere in grado di riscuoterli, e devono iscrivere sulla stele i debitori e i loro garanti con il loro patronimico come debitori del dio e riaffittare il *temenos*».

[110] Intendono così la clausola anche Brugnone-Dimartino 2013, 123.

[111] In Brunet *et alii* 1998, N. 52, 229. Πρόβατα è un antico nome collettivo, impiegato in origine per lo più al plurale per designare il bestiame in termini generali. Di solito esso viene tradotto con «pecora» o «bestiame di piccola taglia» e in genere si accoglie la spiegazione di Émile Benveniste (1969, I, 37-45), secondo il quale il significato di πρόβατον/-α sarebbe localmente e storicamente determinato dalle condizioni dell'allevamento: il sostantivo designerebbe cioè il capo di bestiame più diffuso. Nella nostra iscrizione πρόβατον è stato per lo più inteso in maniera generica e tradotto come «bestiame». Alcuni commentatori, come Brunet *et alii* 1998, N. 52, 229 [M. Brunet]; Chandezon, *Elevage*, N. 34, 105; Pernin, *Baux ruraux*, N. 131; Erdas 2020b, 175, sostengono, a ragione a mio avviso, che qui esso designa le capre e le pecore o, comunque, il bestiame di piccola taglia. Da quanto possiamo capire, nelle Cicladi i bovini erano molto poco diffusi e dunque non erano probabilmente compresi nella nozione di πρόβατον (v. Chandezon, *Elevage*, 280).

[112] «Sia lecito per chiunque voglia denunciarli (i *neopoiai*) presso i *masteres* per un compenso pari a metà (della sanzione)».

medio in *IG* XII.7.515, ll. 129-130) sia per colui che ha la facoltà di presentarla (χρῄζω al participio in *IG* XII.3.87, ll. 9-10 e *IG* XII.5.595, l. 16). I vari magistrati presso cui si sporge denuncia sono di norma, come alle ll. 53-54 della nostra iscrizione, in accusativo, preceduti dalla preposizione πρός.

I termini che figurano in questi documenti hanno un significato tecnico, poiché si riferiscono a una specifica istituzione giudiziaria, quella cioè del denunziante volontario. Molte *poleis* greche garantivano a *chiunque volesse*, sia cittadino che non, il diritto di denunciare i reati gravi, specialmente se commessi da magistrati [113]. In caso di condanna dopo processo, il denunziante aveva diritto a una ricompensa: essa di solito consisteva o in metà della multa inflitta all'imputato o della somma raccolta tramite la confisca della proprietà [114]. La documentazione epigrafica offre numerosi esempi di questa prassi di incentivo alla denuncia [115]. Cito a titolo esemplificativo due documenti in cui, come alle ll. 37-39 del nostro contratto, si concede il diritto a chiunque lo voglia di denunciare presso i magistrati chi introduca animali nelle terre sacre: *SEG* 48.1037, ll. 9-11: ἐξεῖναι δὲ καὶ εἰσαν|γέλλ[ει]ν εἰς τὰ[ς ἀρ]χὰς τῶι βουλομένωι | καὶ λαμ[βά]νειν τὸ ἥμισυ (decreto da Delos, datato tra il 180 e il 166 a.C., che regolamenta il comportamento di schiavi e pellegrini nel santuario di Apollo); *ID* 503, ll. 24-25: [ἐ]ξα[γο]ρε[ύε]ιν δὲ ἐξέστω τῶι βουλομένωι | παραλαμβάνειν τὸ ἥμυσυ τῆς τιμῆς τῶν πραθέντων [116]. Come nella nostra, anche in queste iscrizioni il denunziante volontario verrà ricompensato con la metà, nel primo caso della multa inflitta al colpevole o nel secondo caso del ricavato dei beni venduti. Nel nostro contratto, l'espressione ἐπὶ τῶι ἡμίσει nella clausola alle ll. 35-39 sottintende πρόβατα (l. 37) ed è dunque in relazione al numero di capi di bestiame introdotti nel *temenos*; quella nella clausola alle ll. 53-54 fa riferimento alla *poena dupli* (δι|πλάσιον, ll. 52-53) che i *neopoiai* dovranno pagare nel caso in cui non vendano i beni nell'*agora* al miglior offerente (τῶι τὸ] πλεῖστον ποιοῦντι, l. 51).

Ll. 40-45: [Ὅταν δὲ ἀπίηι ὁ γεωρ|γός, κ]αταλει[ψάτω κο]προφορὰς ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ | [παρ]αμετρησά[τω] τοῖς νεωποίαις ἀρσίχωι χωρούσηι | [μ]έδιμνον τέσσα[ρα ἡ]μίεκτα· ἐὰν δὲ μὴ παραμετρήσηι, | [ἀπ]οτείσατω ἑκάσ[της] ἀρσίχου δραχμήν· εἰσπραξάντων | [δὲ] οἱ νεω[ποῖα]ι ἢ αὐτ[οὶ ὀ]φειλόντων διπλάσιον.
«Quando l'agricoltore se ne andrà, lascerà centocinquanta metreti di letame e li misurerà davanti ai *neopoiai* usando cesti di una capacità di un medimno e un terzo; se non lo fa, pagherà una dracma per ogni cesto; i *neopoiai* riscuotano la somma o incorreranno loro in una multa pari al doppio».

Come si è visto, la nostra iscrizione contiene altre clausole che prescrivono l'impiego del letame come concime ed evidenziano l'importanza del suo utilizzo (ll. 20-23 e 24-25). Anche le indicazioni contenute in queste linee trovano confronto in altri testi e, in particolare, in altri contratti di affitto. Il parallelo più vicino è offerto da *I.Rhamnous* Suppl. 512, ll. 24-26: τὰ [ἄ]χυρα κατ[αλ]είψ(ε)ι τὰ γενόμ[ε]|να ἅπαντα ἐν τ[ῶ]ι χωρίωι κ[αὶ τ]ὴγ κόπρον [κ]αὶ τὰς χάρακας ἀπ[ά]σας αἷς ἂν [χρῆ]ται [117]. La clausola precedente del contratto da Ramnunte (ll. 21-23: οἰ̣κ̣ήσει̣ [τ]ὴ̣ν̣ ο[ἰ]κίαν ὁ μισ[θω]σάμενος (τὴ)ν ἐπὶ | τῶι τεμ̣ένει τούτωι καὶ πᾳ[ρ]α(δ)ώσει ὅταν ἐξίλ(η)ι ἐ]κ το[ῦ τ]εμ[έ]νους στέγου̣[σ]αν καὶ ὀρθὴ[ν] ὡς ἂ̣ν π[α]ῤ[α]λ̣ά̣β̣ει) [118] specifica il momento dell'operazione e, allo stesso tempo, ne chiarisce il significato. Come nella nostra iscrizione, anche in questo caso il contratto indica gli obblighi del locatario al momento della sua partenza: di fatto, al momento della partenza, egli dovrà lasciare la proprietà in buone condizioni in modo che il successivo locatario la trovi nello stesso stato in cui l'ha ricevuta il precedente e provvista di tutto ciò che può assicurare al futuro affittuario la migliore produttività dei terreni che gli sono stati concessi in locazione, cioè paglia e letame [119]. L'importanza che paglia, letame e altro rimangano all'interno della proprietà si evince anche da altri documenti epigrafici. Nella maggior parte dei casi si tratta ancora di contratti di affitto [120]. La clausola in essi contenuta differisce sotto vari aspetti da

[113] Nel periodo classico ed ellenistico è attestata, oltre che ad Atene, in altre quarantasei *poleis*. V. Fröhlich 2004, in part. 305-319, 424-436; Rubinstein 2004; per un approfondimento di questa pratica ad Atene tra la morte di Alessandro Magno e il I sec. a.C. v. Filias 2023.

[114] Carey 2012², 12.

[115] Essa è raccolta in Rubinstein 2016 (v. in part. tabb. I e II, 441-449).

[116] *SEG* 48.1037, ll. 9-11: «Sia lecito a chiunque voglia denunciare alle autorità, ricevendo la metà»; *ID* 503, ll. 24-25: «Sia lecito a chiunque voglia denunciare (il fatto, cioè il pascolo degli animali nel *temenos*) e che egli riceva (una ricompensa pari) alla metà del prezzo di quelli (cioè degli animali) venduti».

[117] «(Al momento della partenza, il locatario), lascerà nel terreno tutta la paglia, il letame e tutti i pali che utilizza».

[118] «Il locatario abiterà nella casa che si trova in questo *temenos* e la consegnerà, quando lascerà il *temenos*, provvista di tetto e con le mura intatte come l'ha ricevuta».

[119] Pernin, *Baux ruraux*, N. 12, 64-69.

[120] V. la documentazione indicata in Amouretti 1986, 62, n. 29. Tra i contratti di affitto in cui ricorre questa formula segnalo Pernin, *Baux ruraux*, NN. 11-12, 255, 257, 259.

quella finora analizzata. Prima di tutto essa è espressa in termini negativi: non si esige che il locatario lasci, al momento della partenza, paglia, letame e altro nella proprietà ma, al contrario, gli si impone il divieto di portarli al di fuori. Inoltre, il divieto è posto in termini assoluti e non si riferisce al momento finale del contratto di affitto e al passaggio del terreno al successivo locatario. Un esempio è offerto dai contratti di affitto da Amos già citati, in cui si vieta al locatario di portare fuori dai terreni dati in locazione beni di vario tipo, tra cui il letame, es. in *I.Rhodische Peraia* 354B, ll. 12-13[121].

L. 42: παραμετρησάτω: da παραμετρέω, «misurare con la misura di, secondo uno standard o una misura specificata». La clausola alle ll. 40-45 stabilisce che l'agricoltore, al momento della partenza, lasci all'interno dei cesti una certa quantità di letame e la misuri al cospetto dei *neopoiai* servendosi di cesti di capienza verificata con la misura pubblica pari a un medimno e un terzo. Il parallelo più vicino è in *IG* XIV.645.I, ll. 102-104 (παρμετρησόντι τοῖς σιταγέρταις τοῖς | ἐπὶ τῶν ϝετέων τῶι δαμοσίωι χοὶ μεστὼς τὼς χοῦς κριθᾶς κοθαρᾶς δοκίμας, οἵας κα ἀ γᾶ | φέρει)[122].

L. 45: ὀφειλόντων διπλάσιον: ὀφείλω διπλάσιον, «dovere, essere debitore del doppio». La clausola alle ll. 40-45 stabilisce che, nel caso in cui se ne vada senza aver lasciato all'interno dei cesti la corretta quantità di letame, l'agricoltore debba pagare una multa pari a una dracma per ogni cesto. Il contratto impone ai *neopoiai* di riscuotere la multa: se non lo faranno, verseranno loro stessi il doppio. Le attestazioni letterarie del verbo ὀφείλω con il significato di «dovere, essere debitore di, incorrere in una multa» sono numerose già in Omero (es. *Il.* XI.688: πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον; *Od*. XXI.16-17: ἦ τοι Ὀδυσσεὺς ἦλθε μετὰ χρεῖος, τό ῥά οἱ πᾶς δῆμος ὄφελλε)[123]. Nei contratti di affitto, un'espressione in qualche misura simile si trova in *ID* 503, ll. 45-46 (διπλάσιον ἀποτινέτω τῶι ἐγγυητῆι τοῦ ἀποτεισθέντ[ος] | ἀργυρίου) con il verbo ἀποτίνω, «ripagare, compensare»[124].

Ll. 45-46: Παρασκά|[ψει] τὴν γῆν ν[ε]ιάν· εἰὰν δὲ μὴ παρασκάψηι, ἀποτινέτω: κ′.
«Zapperà la terra a maggese; se non lo fa, pagherà una multa di venti dracme».

Ll. 45-46: παρασκά|ψει τὴν γῆν νειάν: il verbo composto παρα-σκάπτω conta poche testimonianze: esso è attestato nella nostra iscrizione e, in letteratura, in Thphr. *HP* IV.13.6 (ἐπειδὰν δὲ πάλιν ἀπολήγῃ, θάτερον μέρος παρασκάπτειν καὶ θεραπεύειν ὁμοίως) e in Zonar, *s.v.* «φυτοσκάφος» (Φυτοσκάφος. ὁ τὰ φυτὰ παρασκάπτων. φυτόσκαφος δὲ, ἡ γῆ, ἡ τὰ φυτὰ ἐσκαμμένα ἔχουσα)[125]. In Teofrasto è impiegato in relazione alla vite per indicare un'operazione descritta nel paragrafo precedente dal verbo κατασκάπτω, «scavare giù o sotto», eseguita ora sull'altro lato della stessa pianta. L'impiego del verbo in Thphr. *HP* IV.13.6 sembra insistere sul fatto che l'attività debba essere compiuta solo su un lato. Nella nostra iscrizione il verbo è utilizzato non in relazione a una pianta, come in Teofrasto, ma al terreno a maggese. La mancanza di paralleli rende difficile individuare con precisione l'azione descritta. Il significato del verbo e dell'espressione in questo contesto è dunque comprensibilmente discusso[126]. Alcuni commentatori sostengono che il verbo designa lo scavo di una fossa per delimitare il terreno a maggese, al suo lato[127]. Brunet, sulla base di un passo di Senofonte (*Oec*. 16.10-15) e del significato dei verbi impiegati nelle linee precedenti del contratto, in particolare σκάπτω (l. 9) e ορύσσω (l. 28), sostiene invece che esso indichi un lavoro preparatorio del terreno a maggese e che consista nello scavo di trincee parallele mediante l'ausilio di una vanga o di un piccone e nel trasferimento della terra dall'una all'altra. Questa attività, che in antico era eseguita preferibilmente a mano, aveva lo scopo di assicurare la produttività del campo. Questa interpretazione consente a Brunet di spiegare l'elevato importo della multa prevista in caso di inadempienza (20 dracme). Il locatario avrebbe dovuto compiere questa

[121] V. anche *I.Rhodische Peraia* 352B, l. 4.

[122] «(Gli affittuari) davanti ai sitagerti [raccoglitori di grano] annualmente preposti al congio pubblico, misureranno pieni i congi di orzo mondo e accettabile, quale lo produca la terra» [trad. F. Sartori].

[123] LSJ[9], *s.v.* «ὀφείλω», 1277. Hom. *Il.* XI.688: «A molti dovevan gli Epei»; *Od*. XXI.16-17: «Odisseo v'andò per un debito, che tutto il popolo aveva» [tradd. R. Calzecchi Onesti].

[124] «(Il locatario) versi al suo garante il doppio del denaro pagato».

[125] Thphr. *HP* IV.13.6: «Quando di nuovo perde vegetazione, l'altra parte (della vite) va scalzata e sottoposta al medesimo trattamento». Zonar., *s.v.* «φυτοσκάφος»: «Φυτοσκάφος: lo zappatore, colui che zappa intorno alle piante; φυτόσκαφος è, invece, la terra, quella con le piante zappate».

[126] Cfr. Delamarre 1901, 169: «Il limitera d'un sillon les terres en jachère»; Pouilloux, *Choix* 35: «Il délimitera par un fossé la terre en jachère»; Brunet *et alii* 1998, N. 52, 225 [M. Brunet - G. Rougemont]; Pernin, *Baux ruraux*, N. 131: «Le preneur défoncera la jachère à la pioche»; Chandezon, *Elevage* 34: «Il retournera à la bêche la terre en jachère»; Rhodes-Osborne, *GHI*, N. 59: «He will dig a trench round the fallow land».

[127] Homolle 1892, N. 6, 288; Delamarre 1901, 184 (aggiunge, citando Varro *rust*. I.14.2, che la fossa potrebbe anche avere avuto lo scopo di facilitare il deflusso delle acque durante il dissodamento del terreno a maggese in inverno); Pouilloux, *Choix* 35 e Rhodes-Osborne, *GHI*, N. 59.

attività in primavera, qualche mese prima della risoluzione del contratto e della sua partenza: trovandosi costretto a compiere un lavoro faticoso a esclusivo vantaggio dell'affittuario successivo, egli avrebbe potuto essere tentato di venir meno agli obblighi previsti. La mancata esecuzione di queste opere avrebbe però compromesso gravemente la produttività del terreno [128]. L'interpretazione di Brunet sembra convincente, soprattutto ragionando sulla posizione di questa clausola all'interno del contratto. Essa infatti figura nella parte finale, tra le clausole che fissano gli obblighi del locatario al momento della partenza e alla conclusione del periodo di affitto. Non è quindi fuori luogo ipotizzare che il verbo indichi un lavoro preparatorio utile a garantire la futura produttività del suolo.

Ll. 47-50: Ἀποδ[ι]|δότω [- c. 7 -], ὅσον ἂν τ[ο]ῦ [ἐ]νιαυτοῦ, χωρὶς τοῦ μισθώμ[ατος] | το[ῖς ταμίαις] ἐμ μηνὶ Θαργηλιῶνι· εἰὰν δὲ μὴ ἀποδ[ῶι], | πρακτὸς ἔστω τοῦ ἡμιολίου τοῖς [τα]μίαις.
«(Il locatario) versi . . . ogni anno a parte rispetto al prezzo fissato per l'affitto ai *tamiai* nel mese di Thargelion; se non lo fa, corrisponda ai *tamiai* un valore pari a una volta e mezzo tanto».

Ll. 47-48: ἀποδ[ι]|δότω [- c. 7 -]: l'integrazione di Homolle [τὸ τέλος] («la tassa, l'imposta») è accolta dalla maggior parte degli editori, tranne Rhodes-Osborne. Purtroppo, l'autopsia da me effettuata non ha apportato progressi, poiché la pietra risulta qui gravemente danneggiata. L'integrazione sembra rendere il testo contraddittorio: alle ll. 4-5 il contratto definisce il μίσθωμα ἀτελὲς πάντων, cioè esente da tutte le imposte; alle ll. 47-49 invece esso richiederebbe al locatario di versare l'importo annuale della tassa ai tesorieri, nel mese di Thargelion, a parte rispetto al canone di affitto. Alcuni commentatori non ignorano la difficoltà posta dall'integrazione di Homolle, ma la spiegano supponendo che il contratto si riferisca a due tipi di tasse che si distinguerebbero per scopo e destinazione, una distinzione che sarebbe evidenziata dalle diverse figure di magistrati incaricati della riscossione. In particolare, secondo questa interpretazione, i proventi derivati dall'esazione del canone di locazione e delle eventuali multe, di cui sono responsabili i *neopoiai*, confluirebbero nelle casse del santuario; l'imposta annuale sui prodotti del terreno affittato, che chiama in causa i *tamiai*, cioè i tesorieri, andrebbe invece direttamente a beneficio della città [129]. La specificazione ἀτελὲς πάντων continua a porre delle difficoltà e perciò si preferisce qui non introdurre a testo la lezione di Homolle.

L. 48: ὅσον ἂν τοῦ ἐνιαυτοῦ: l'incidentale è contenuta nella clausola alle ll. 47-49, di cui si è in parte già discusso: essa si riferisce al sostantivo neutro che doveva figurare nella lacuna che la precede e che i più, come già detto, hanno integrato, seguendo Homolle, con [τὸ τέλος]. Dal punto di vista grammaticale, l'espressione ὅσον ἂν è attestata di norma con il verbo al congiuntivo. In questo caso, come ho potuto verificare per autopsia e sul calco, il verbo essere alla terza persona singolare (ᾖι), che compare ad es. in *FdD* III.4.1.37B, ll. 23 e 31 e *IG* XII.9.900A.C, l. 4, è sottinteso, come ad es. nelle clausole della tregua del 423 a.C. tra Atene e Sparta in Th. IV.118.5 (καὶ τῇ θαλάσσῃ χρωμένους, ὅσα ἂν κατὰ τὴν ἑαυτῶν καὶ κατὰ τὴν ξυμμαχίαν) [130].

Ll. 51-52: Πωλούντων ταῦτα οἱ νεωποῖαι ἐν τ[ῆι] | [ἀγορᾶι τῶι τὸ] πλεῖστον ποιοῦντι.
«I *neopoiai* vendano queste cose al mercato al miglior offerente».

L. 52: τῶι τὸ πλεῖστον ποιοῦντι: i paralleli più vicini sono *IG* II$^2$.2492, ll. 35-36, (ἀπ|οδώσονται τὰς ἐλάας τῶι τὸ πλεῖστον διδόντι) e *I.Rhodische Peraia* 352A, l. 20 (τῶι τὸ πλεῖστον διδόντι Ἀμίων) [131].

Ll. 53-54: Τῶι βο]υλομένωι ἔστω ἐπὶ τῶι ἡμίσει ἐνδεικνύ[εν] | [τούτους πρὸς τοὺς] μαστ[ῆ]ρας.
«Sia lecito per chiunque voglia denunciarli (i *neopoiai*) presso i *masteres* per un compenso pari a metà (della sanzione)».

L. 54: μαστῆρας: «*masteres* (magistrati)». Alle ll. 53-54, il contratto stabilisce che sia lecito per chiunque voglia denunciare ai *masteres* i *neopoiai* (τούτους, l. 54), qualora questi ultimi vengano meno agli

[128] In Brunet *et alii* 1998, N. 52, 228-229. Accolgono la tesi Pernin, *Baux ruraux*, N. 131 e Chandezon, *Elevage*, N. 34.

[129] Per questa interpretazione v. in part. Erdas 2020a, 177-182; 2020b, 176-177. Propongono una spiegazione analoga anche Brunet *et alii* 1998, N. 52, 225, n. 18 [M. Brunet - G. Rougemont] e Pernin, *Baux ruraux*, N. 131, 274.

[130] «(Gli Spartani e gli alleati potranno navigare) nelle acque territoriali del proprio paese e di quello degli alleati» [trad. A. Favuzzi - S. Santelia].

[131] *IG* II$^2$.2492, ll. 35-36: «Venderanno gli ulivi al miglior offerente»; *I.Rhodische Peraia* 352A, l. 20 «Al miglior offerente tra i cittadini di Amos».

obblighi indicati alle ll. 50-53 del contratto. In epigrafia, il sostantivo μαστῆρες è attestato solo nella nostra iscrizione [132]. Il ruolo e il compito di questi funzionari sembrano analoghi a quelli svolti in altri contesti da dei magistrati che nelle testimonianze epigrafiche sono di norma designati con il sostantivo μαστρός (da μαίομαι, «ricercare, perseguire»: dal verbo si sarebbe formato dapprima il *nomen agentis* μαστήρ, «colui che cerca, investigatore», attestato nei lessicografi [133] e nella nostra iscrizione, e poi il sostantivo μαστρός). Μαστρός sembra avere un significato leggermente diverso e più forte di μαστήρ, poiché il suffisso -τρός designa di norma degli individui che svolgono una certa attività nella sua forma più elevata [134]. A ogni modo, *mastros* e i suoi equivalenti indicherebbero dei magistrati incaricati di condurre delle indagini e delle importanti operazioni di controllo. Essi risultano attestati in diverse comunità greche (Delfi, Rodi, Messene, Elide, Pellana, Stymphalos) [135]. A Delfi i *mastroi* rivestivano un ruolo particolarmente importante: erano incaricati non solo di esaminare i rendiconti dei funzionari al termine del loro mandato (*euthynai*), ma anche di vigilare sulla buona condotta di singoli privati, che, in caso di colpevolezza, potevano essere multati o processati [136]. Anche i *masteres* della nostra iscrizione possono essere dei magistrati controllori, che svolgono un'attività di sorveglianza su altri funzionari. Il loro ruolo è quello di accogliere le denunce che chiunque avesse voluto avrebbe potuto presentare contro i *neopoiai* inadempienti.

## Conclusioni

Il riesame delle precedenti edizioni ha consentito di precisare il luogo e le circostanze di rinvenimento dell'iscrizione, non sempre riportate in maniera chiara e completa.

La revisione autoptica dell'iscrizione e della relativa riproduzione grafica e fotografica ha permesso di fornire una descrizione più accurata del supporto e dello stato di conservazione della pietra, molto degradato, documentato dalla nuova foto dell'iscrizione che accompagna il presente contributo.

È stato possibile descrivere in maniera più puntuale le caratteristiche paleografiche del testo. Tali caratteristiche insieme ad alcuni indizi ortografici (in particolare l'occorrenza dei digrafi EI e OY rispettivamente per /e:/e/o:/) consentono di confermare su basi più solide la datazione proposta da alcuni studiosi e di collocare l'iscrizione nella seconda metà del IV sec. a.C.

Come dichiarato in apertura, il cattivo stato di conservazione della pietra non ha permesso di risolvere tutte le difficoltà di lettura del testo, per cui permangono alcune gravi incertezze. L'avverbio ἐναλλάξ a l. 7 chiarisce che le terre sono coltivate secondo il sistema della rotazione biennale, ma la lacuna a l. 8 non consente di essere più precisi e di conoscere più nel dettaglio il rapporto tra il terreno a maggese (νειός) e i campi coltivati (ἀροτοί). La restituzione e l'interpretazione delle ultime linee (54-56) restano altrettanto problematiche.

L'autopsia conferma invece la lettura di alcuni punti, in particolare a l. 11 e a fine delle ll. 7 e 55, e consiglia di integrare a fine di l. 4 καθ' [ἕκα]στ[ον] anziché καθ' [ἕκα]στ[ον τὸν].

L'analisi puntuale e sistematica delle singole clausole contrattuali e della terminologia economica e giuridica e di quella agricolo-pastorale qui proposta si fonda anche sul confronto con alcune testimonianze letterarie ed epigrafiche, soprattutto con altri contratti di affitto. Su queste basi è stato possibile fornire una traduzione integrale in italiano dell'iscrizione e giungere a una comprensione più organica del documento.

Riassumo di seguito i risultati di dettaglio più significativi dello studio. Si sono definite con maggiore precisione le operazioni agricole descritte da alcuni verbi, quali σκάπτω (l. 9, zappettare, cioè smuovere con una zappetta il terreno in superficie), ἐκκόπτω (l. 27, potare le piante alla radice per garantirne una nuova crescita) e ἐμφυτεύω (ll. 34-35, attecchire), e da alcuni sostantivi come σκαφητόν (l. 10, zappettatura) e ἐπέργον (l. 15, supplemento di lavoro). La natura e la funzione dei τειχία (ll. 17 e 19) e del τειχίον (l. 32), oggetto di ampio dibattito, risultano ora più chiare: molto probabilmente erano dei muretti di

[132] Forse anche in *IOSPE* I².401, ll. 24-25 se si accetta l'emendamento di Novossadsky (v. *SEG* 3.602).

[133] V. Arist. *Fr.* 567 e Hsch, che indica numerosi equivalenti (*s.v.* «ματήρ· ἐπίσκοπος, ἐπιζητῶν, ἐρευνητής»; *s.v.* «μαστήρ· ἐρευνητής»; *s.v.* «ματηρεύειν· ματεύειν, ζητεῖν»; *s.v.* «μαστῆρες· ζητοῦντες, ἐρευνῶντες»).

[134] Chantraine 1999, *s.v.* «μαίομαι», 658-659. Cfr. Fraenkel 1910, I, 163-164; Benveniste 1948, 40, 44.

[135] Sui *masteres* nella nostra iscrizione v. Erdas 2020a, 178. Su *mastroi*, *masteres* e altri magistrati con accezione semantica simile v. Fröhlich 2004, 181-192, in part. 184-186 per i *masteres* di Arkesine. In alcune iscrizioni dell'Elide, datate alla prima metà del V sec. a.C., compare la *mastraa*, un collegio avente l'incarico di controllo sui magistrati (Minon 2007, 500-502).

[136] V. *FdD* III.3.238, ll. 3-5; Daux 1936, 686-692.

recinzione a secco realizzati per delimitare l'area coltivata e proteggerla dagli animali. Alla luce degli studi recenti si inquadrano con maggior precisione anche il ruolo e la funzione dei *masteres* (l. 54): i *masteres* erano dei magistrati che vigilavano sull'operato di altri funzionari. In questo caso accolgono le denunce che chiunque avesse voluto (*ho boulomenos*) avrebbe potuto presentare contro i *neopoiai* inadempienti.

Il significato di alcune clausole, talora discusso, almeno in certi aspetti, sembra chiaro: alle ll. 27-32 il contratto stabilisce che il locatario scavi delle fosse (τὰς τράφας), larghe quattro piedi (τετράποδας) e profonde tre piedi (τρίποδας), nel punto indicato dai *neopoiai*, e che in loro presenza vi collochi ogni anno le piante di viti e di fichi (τὰ φυτὰ ἐμβαλεῖ); la distanza tra le viti è indicata dai *neopoiai* (σταθμήσωνται). Il significato di alcune clausole resta invece oscuro, in particolare quello delle ll. 32-33 (πίθω[ν] | ἐγγύην ἔξει, ἐὰμ μὴ τειχίον γίνηται), così come continua a essere difficile spiegare l'apparente contraddizione tra le ll. 4-5 e 47-49: nelle prime il documento definisce ἀτελὲς πάντων, esente da tutte le imposte, il μίσθωμα, cioè il prezzo fissato per l'affitto al momento della stipulazione del contratto, mentre più avanti, secondo la restituzione del testo proposta da Homolle, si richiederebbe al locatario di versare l'importo annuale della tassa ai *tamiai*, nel mese di Thargelion, a parte rispetto al canone di affitto.

Il presente contributo ripropone l'analisi, già presentata in altra sede, della clausola che vieta l'introduzione del bestiame nel τέμενος (ll. 35-37), discussa in alcune delle più recenti edizioni del testo, in particolare quelle di Brunet e di Chandezon, e la nuova interpretazione lì formulata, che può essere così sintetizzata. A differenza di quanto sostiene Chandezon, il sostantivo τέμενος non designa qui un *cultic precinct*, cioè un terreno usato a scopo cultuale, ma uno degli *agricultural estates* di Zeus *Temenites*, sfruttati a fini agricoli e concessi in affitto. Il termine indica cioè la porzione di terreno il cui uso è regolato dalle disposizioni del contratto. Il divieto di pascolo tutela quindi ogni terreno di proprietà del dio concesso in affitto. La proibizione è rivolta anche al locatario, ma soprattutto a un qualsiasi altro soggetto che tenti di introdurre ovini e caprini (πρόβατα) nel τέμενος del dio. Lo scopo della clausola è quello di tutelare l'affittuario che fa un corretto uso del terreno, proteggendo le coltivazioni, in particolare le viti e le ficaie che è tenuto a piantare ogni anno e di cui, pena una sanzione, deve assicurare la crescita (ll. 27-35).

Questa interpretazione chiarisce la relazione tra le clausole e consente di comprenderne meglio la logica della loro successione all'interno del documento. L'operazione preliminare, indispensabile per la crescita delle piante, è che il locatario sparga ogni anno sul suolo una specifica quantità di letame (ll. 20-23). Dopo aver eseguito questa operazione, deve scavare delle fosse e collocarvi le piante di viti e di fico (ll. 27-32). Queste attività devono essere svolte seguendo le indicazioni dei *neopoiai*: se le piante non attecchiranno, l'affittuario dovrà pagare una dracma per ciascuna (ll. 34-35). Per proteggere le nuove colture il contratto vieta a chiunque di introdurre bestiame nel τέμενος, pena la confisca a vantaggio del dio (ll. 35-37). Per ostacolare l'ingresso degli animali viene richiesto al locatario di realizzare un muretto a secco che delimiti l'area messa a coltura (l. 32) e si incoraggia chiunque lo voglia a denunciare alla *boule* chi infrange il divieto (ll. 37-39).

Le clausole finali, in cui si fissano gli obblighi del locatario al momento della partenza, ribadiscono l'importanza della concimazione. Per garantire la produttività del suolo, si stabilisce che al momento della chiusura del contratto, il locatario lasci nella proprietà una certa quantità di letame, misurandola al cospetto dei *neopoiai* (ll. 40-45), e zappetti (?: παρασκάπτω) il terreno a maggese (ll. 45-46). Questa insistenza attira la nostra attenzione sull'esatta portata del divieto di introdurre animali (πρόβατα), in riferimento all'affittuario e al possesso da parte sua di bovini. È probabile che in questo caso πρόβατα designi ovini e caprini e che il locatario, pur compreso in questo divieto, potesse possedere bovini destinati al lavoro agricolo, che costituivano al tempo stesso una fonte essenziale di letame per la concimazione dei campi.

## Lista delle espressioni e dei termini discussi

ἀξιόχρεως (*2*)
ἀποδίδωμι (*27*, in diatesi attiva 4, 5, 47-48, 49)
ἀπότεισμα (*15*, come verbo 23, 35, 44, 47, 53, 55)
ἄροτος (*8*, 13)
ἄρσιχος (*22*, 23, 42, 44)
ἀτελής πάντων (*5*)
ἐγγυητής καθίστημι (*2*)
ἐκκόπτω (*27*)

ἐμβάλλω (20, 23, 24-25, *29*)
ἐμφυτεύω (*34-35*)
ἐναλλάξ (*7*)
ἔπεργος (*15*)
ἐπὶ τῶι ἡμίσει (*38*, 53)
κόπρος (*25*)
κοπροφορά (*20*, 41)
μαστήρ (*54*)
(τὸ) μίσθωμα ἀποδίδωμι (*4*)
νειά (*46*)
νεός (*8*)
ὁ τὸ πλεῖστον ποιῶν (*52*)
ὀρύσσω (*28*)
ὅσος ἂν τοῦ ἐνιαυτοῦ (*48*)
ὀφείλω διπλάσιον (*45*)
παραμετρέω (*42*, 43)
παρασκάπτω (*45-46*)
πίστις ἐπιτίθημι (*34*)
πίστις ποιέω πρὸς (*24*)
πρακτὸς ἔστω τοῦ ἡμιολίου (*5-6*, 50)
πρόβατον (*35*, 37)
σκάπτω (*9*)
σκαφητός (*10*)
σταθμάομαι (*28*)
τειχίον (*17*, 19, 32-33)
(τὸ) τέλος (*48*)
τέμενος (*36*)
τράφη (*27*)

giulia.nafissi@sns.it
*Scuola Normale Superiore*

## Abbreviazioni e bibliografia

Chandezon, *Elevage* = C. Chandezon, *L'élevage en Grèce, fin Ve-fin Ier s. a.C. L'apport des sources épigraphiques*, Bordeaux 2003.

*I.jur. gr.* = R. Dareste - B. Haussoullier - T. Reinach, *Recueil des inscriptions juridiques grecques. Texte, traduction et commentaire*, Paris 1894-1904.

*I.Magnesia* = O. Kern, *Die Inschriften von Magnesia am Maeander*, Berlin 1900.

*I.Mylasa* = W. Blümel, *Die Inschriften von Mylasa*. I. *Inschriften der Stadt*. II. *Inschriften aus der Umgebung der Stadt* (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 34-35), Bonn 1987, 1988.

*I.Oropos* = Β.Χ. Πετράκος (επιμ.), *Οἱ ἐπιγραφὲς τοῦ Ὠρωποῦ*, Ἀθῆναι 1997.

*IOSPE* I² = B. Latyschev, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. I. Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi Tauricae, aliorum locorum a Danubio usque ad regnum Bosporanum, San Pietroburgo 1916.

*I.Philippi*² = P. Pilhofer, *Philippi*. II. *Katalog der Inschriften von Philippi*, Tübingen 2009.

*I.Priene B – M* = W. Blümel - R. Merkelbach, *Die Inschriften von Priene* I-II (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 69), Bonn 2014.

*I.Rhamnous* Suppl. = Β.Χ. Πετράκος (επιμ.), *Ο Δήμος του Ραμνούντος*. VI. *Οι επιγραφές, τα χαράγματα, τα σταθμά, οι μαρτυρίες*, Αθήνα 2020.

*I.Rhodische Peraia* = W. Blümel, *Die Inschriften der rhodischen Peraia* (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 38), Bonn 1991.

*I.Thespies*² = P. Roesch, *Les inscriptions de Thespies*, édition électronique mise en forme par G. Argoud, A. Schachter et G. Vottéro, Lyon 2009.

*I.Tralleis* = F.B. Poljakov, *Die Inschriften von Tralleis und Nysa*. I. *Die Inschriften von Tralleis* (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien 36.1), Bonn 1989.

*LSCG* = F. Sokolowski, *Lois sacrées des cités grecques*, Paris 1969.

Pernin, *Baux ruraux* = I. Pernin, *Les baux ruraux en Grèce ancienne. Corpus épigraphique et étude*, Lyon 2014.

Pouilloux, *Choix* = J. Pouilloux (éd.), *Choix d'inscriptions grecques. Textes, traductions, notes*, Paris 1960.

Rhodes-Osborne, *GHI* = P.J. Rhodes - R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions, 404-323 BC*, Oxford 2003.

*SGDI* = H. Collitz - F. Bechtel (Hrsg.), *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften*, Göttingen 1884-1915.

Ackermann D. 2018, *Une microhistoire d'Athènes: le dème d'Aixônè dans l'Antiquité* (BÉFAR 379), Athènes.

Amouretti M.-C. 1986, *Le pain et l'huile dans la Grèce antique: de l'araire au moulin*, Besançon.

Beauchet L. 1897, *Histoire du droit privé de la République athénienne*, voll. IV, Paris.

Beekes R. (with the assistance of L. van Beek) 2010, *Etymological Dictionary of Greek*, voll. II, Leiden-Boston.

Benveniste É. 1948, *Noms d'agent et noms d'action en indo-européen*, Paris.

Benveniste É. 1969, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, voll. II, Paris.

Billiard R. 1913, *La vigne dans l'Antiquité*, Lyon.

Blümel W. 2002, «Neue Fragmente der Pachturkunden aus Amos», *EpigAnat* 34, 107-114.

Brugnone A. - Dimartino A. 2013, «Restrizioni e divieti di accesso degli animali nei santuari greci. La documentazione epigrafica», A. Inglese (a cura di), Epigrammata 2. *Definire, descrivere, proteggere lo spazio. Atti del Convegno di Roma* (Roma, 26-27 ottobre 2012), Tivoli, 101-135.

Brunet M. - Rougemont G. - Roussel D. 1998, «Les contrats agraires dans la Grèce antique. Bilan historiographique illustré par quatre exemples», *Histoire et sociétés rurales* 9, 211-245.

Carey C. 2012[2], *Trials from Classical Athens*, London-New York.

Chantraine P. 1999, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*, Paris.

Daux G. 1936, *Delphes au IIe et au Ier siècle av. J.-C. Depuis l'abaissement de l'Étolie jusqu'à la paix romaine, 191-31 av. J.-C.*, Paris.

Delamarre J. 1901, «Location du Domaine sacré de Zeus Téménites», *RPhil* 25, 165-188.

Erdas D. 2010, «Il ricorso ai garanti solvibili nei documenti ateniesi di età classica», A. Magnetto - D. Erdas - C. Carusi (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, Pisa, 187-212.

Erdas D. 2018, «What laws applied to guarantors? Epigraphic evidence for legal procedure affecting personal security in Athens and beyond», *AnnPisa* 10, 333-358.

Erdas D. 2020a, «Funzionari pubblici e *chora*: osservazioni sulla gestione delle terre nelle città greche tra età classica ed ellenismo», M. Faraguna - S. Segenni (a cura di), *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terre, cave, miniere*. *Atti del Convegno Internazionale* (Milano, 30-31 gennaio 2018), Milano, 171-188.

Erdas D. 2020b, «Terre e proprietà nelle Cicladi: il caso di Amorgos», A. Inglese (a cura di), Epigrammata. 5. *Dinamiche politiche e istituzionali nell'epigrafia delle Cicladi*, *Atti del Convegno di Roma* (Roma, 31 gennaio - 1 febbraio 2019), Tivoli, 163-184.

Filias D. 2023, «*Ho boulomenos* e le azioni pubbliche ateniesi dalla morte di Alessandro Magno al primo secolo a.C.: testimonianze sulla sopravvivenza di un istituto giuridico classico nell'Atene ellenistica», *Dike* 26, 197-244.

Foxhall L. 1996, «Feeling the Earth Move: Cultivation Techniques on Steep Slopes in Classical Antiquity», G. Shipley - J. Salmon (eds.), *Human Landscapes in Classical Antiquity. Environment and Culture*, London-New York, 44-67.

Fraenkel E. 1910, *Geschichte der griechischen Nomina agentis auf -τήρ, -τωρ, -της (-τ-)*, voll. I-II, Strasbourg.

Fröhlich P. 2004, *Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IVe - Ier s. av. J.-C.)*, Genève.

Galanakis Y. 2013, «Early Prehistoric Research on Amorgos and the Beginnings of Cycladic Archaeology», *AJA* 117.2, 181-205.

Gomis García V. 2018, *El jónico-ático de las inscripciones de las islas Cícladas (ss. VII - IV a.C.): gramática y estudio dialectal*, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.

Homolle T. 1892, «Contrats de prêt et de location trouvés à Amorgos», *BCH* 16, 262-294.

Hornblower S. 1991, *A Commentary on Thucydides*. Vol. I, *Books I-III*, Oxford.

Isager S. - Skydsgaard J.E. 1992, *Ancient Greek Agriculture: An Introduction*, London.

Jiménez Delgado J.M. - García Zamora P. 2023, «On the Imperfect ἐβίβασκεν (*Homeric Hymn to Apollo* 133) and the Causative Forms of the Paradigm of βαίνω», *Mnemosyne* 77.1, 1-15.

Marangou L.I. 1999[4], *Amorgos. Monastero della Panaghia Chozoviotissa*, Atene.

Marangou L.I. 2009, *The Ancient Tower at Horio-Aghia Triada Arkesine, Amorgos*, Athens.

Migeotte L. 1984, *L'emprunt public dans les cités grecques. Recueil des documents et analyse critique*, Québec.

Minon S. 2007, *Les inscriptions éléennes dialectales (VIe - IIe siècle avant J.-C.).* II. *Grammaire et vocabulaire institutionnel*, Genève.

Nafissi G. 2024, «Divieto di pascolo in un decreto di Herakleia nelle Cicladi. Una revisione autoptica di *IG* XII.7 509», *Axon* 8, 1-20.

Nafissi G. 2025a, «Il divieto di introdurre bestiame nel *temenos* di Zeus *Temenites* in un contratto di affitto da Arkesine (*IG* XII 7, 62)», *SAEGPapers* 1, 41-51.

Nafissi G. 2025b, «Revisione di *IG* XII 7, 509», *Γραμματείον* 14, 39-47.

Osborne R. 1987, *Classical Landscape with Figures. The Ancient Greek City and its Countryside*, London.

Parker R. 1983, Miasma. *Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Oxford.

Partsch J. 1909, *Griechisches Bürgschaftsrecht*, Leipzig-Berlin.

Polinskaya I. 2009, «Fifth-Century *Horoi* on Aigina: A Reevaluation», *Hesperia* 78, 231-267.

Price S. - Nixon L. 2005, «Ancient Greek Agricultural Terraces: Evidence from Texts and Archaeological Survey», *AJA* 109.4, 665-694.

Rubinstein L. 2004, «Volunteer Prosecutors in the Greek World», *Dike* 6, 87-113.

Rubinstein L. 2016, «Reward and Deterrence in Classical and Hellenistic Enactments», D.F. Leão - G. Thür (Hrsg.), *Symposion 2015: Vorträge zur Griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Coimbra, 1-4 September 2015), Wien, 419-449.

SALVIAT F. 1993, «Le vin de Rhodes et les plantations du dème d'Amos», M.-C. Amouretti - J.-P. Brun (éd.), *La production du vin et de l'huile en Méditerranée: actes du symposium international* (Aix-en-Provence, Toulon, 20-22 novembre 1991), *BCH* Suppl. 26, 151-161.

SIEBERER A. 1950, «Das Wesen des Diminutivs», *Die Sprache* 2, 85-121.

WACHTER R. 2001, *Non-Attic Greek Vase Inscriptions*, Oxford.

WEIL R. 1876, «Von den griechischen Inseln. Amorgos», *AM* 1, 328-350.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Δ.Β. 1964, *Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης*, voll. XV, Ἀθῆναι.

ΜΑΡΑΓΚΟΥ Λ.Ι. 2002, *Ἀμοργός* Ι. *Ἡ Μινώα. Ἡ πόλις, ὁ λιμὴν καὶ ἡ μείζων περιφέρεια*, Αθήνα.

ΜΑΡΑΓΚΟΥ Λ.Ι. 2005, *Αμοργὸς* ΙΙ. *Οἱ Ἀρχαῖοι Πύργοι*, Αθήνα.

ΝΙΓΔΕΛΗΣ Π.Μ. 1990, *Πολίτευμα και κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή*, Θεσσαλονίκη.

ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ν. 2021, *Αμοργός. Αγώνας για την Ελευθερία και την Παιδεία*, Αμοργός.